

vertire che tale questione vuol essere trattata separatamente...

PRESIDENTE. Osservo che se seguita la discussione, la parola spetta ancora al deputato Valerio.

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 5/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per la riforma delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Rassegna fatta dal presidente dei lavori della Camera, ed incidente sull'ordine del giorno e l'ora delle sedute — Seguito della discussione del progetto di legge per riforma della tassa di successione, insinuazione ed emolumento — Emendamento del deputato Valerio all'articolo 66 — Parole in appoggio del proponente e del deputato De Viry, ed opposizioni del relatore Pallieri — Emendamento del deputato Lanza — Rigetto dell'emendamento del deputato Valerio — Nuovo emendamento del medesimo, approvato — Altro emendamento dello stesso per la tassa sulle rendite del debito pubblico — Opposizioni del ministro delle finanze e dei deputati Pallieri relatore e Lanza, e parole in appoggio dei deputati Mellana e Depretis — Rigetto dell'emendamento, ed approvazione degli articoli 66, 67, 68 e 69 — Osservazioni dei deputati Botta, Pallieri relatore, Valerio, Cadorna C., Della Motta e del ministro suddetto sull'articolo 70 — Rinvio.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

5457. Ventotto cittadini del comune di Codrongianus, provincia di Sassari, chiedono che, per la strada la quale da Sassari deve mettere a Tempio, a preferenza della linea per Osilo, Nulvi e Martis, si adotti quella per il comune di Ploaghe.

5458. Il Consiglio delegato del comune di Sorso, provincia di Sassari, esponendo d'aver infruttuosamente rassegnato all'intendenza di quella divisione la deliberazione con cui facevasi a dimostrare la perturbazione gettata fra i suoi amministrati dalla disposizione presa di ritornare alle esazioni dei regi tributi di 25 e 30 anni indietro, costringendo i contribuenti a presentare tutte le relative quitanze, si rivolge alla Camera perchè provveda che venga posto un freno alla minacciata rovina di quella popolazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il processo verbale. (È approvato.)

RASSEGNA DEI LAVORI DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. Prima che si venga all'ordine del giorno, credo a proposito di comunicare alla Camera lo stato in cui si trovano i suoi lavori, perciò leggerò la nota delle proposte che sono state dichiarate d'urgenza.

« Esercizio della caccia in Sardegna.

« Maggiori spese pel tronco di ferrovia da Quarto a Solero.

« Maggiori spese per la stamperia della Camera dei deputati.

« Maggiori spese per riparazioni della strada reale di Piacenza.

« Facoltà alla divisione di Torino di eccedere il limite dell'imposta.

« Sistema di propulsione idropneumatica pel piano inclinato dei Giovi.

« Costruzione di una cavallerizza coperta per Alessandria. »

V'ha inoltre il progetto di legge relativo alla ferrovia della Savoia, di cui la Camera ha decretata l'urgenza, ma di cui non si è ancora presentata la relazione; vi è il Codice di procedura, vi è la legge del bollo, l'esecuzione della quale è legata colla legge di cui attualmente si occupa la Camera, e che debbe perciò farle seguito nella discussione.

È dunque necessario che sieno proseguiti attivamente i lavori legislativi. In questo intento farò quanto starà in me, e credo che nessuno si maraviglierà se nelle discussioni applicherò il regolamento più rigorosamente che non siasi fatto per l'addietro, ed insisterò principalmente sulla disposizione dell'articolo 23 del regolamento, che vieta che uno stesso oratore possa parlare più di due volte sulla stessa questione, a meno che la Camera decida altrimenti. Questa disposizione trovasi attualmente quasi in disuso; qualche volta il presidente la ricorda, e si sente ad esclamare: *Parli! parli!* Come anche bene spesso a gridare: *Ai voti! ai voti!*

Tuttavia, finchè non c'è un'abrogazione espressa e che nessuno la propone, io ritengo che il presidente debba applicarla. Così io avverto i signori deputati che, quando qualcuno mi domanderà facoltà di parlare, dopo averne già usato per

ben due volte, io non gliela concederò, a meno che la Camera deliberi altramente per voto espresso. Certo il presidente, come tutti i membri della Camera, debbono essere gelosi dell'intera libertà di discussione; ma, se questa si prolunga di soverchio, si oscurano più che non si rischiarino le questioni, ed oltre a ciò non si possono più spedire gli affari.

Avrei ancora un'altra proposizione da fare alla Camera, che sarebbe, cioè, di incominciare le sedute un'ora prima.

Voci. Bene! Sì! sì!

PRESIDENTE. Se la Camera adunque il consente, io aprirò d'ora innanzi le sedute ad un'ora.

Interrogo la Camera se voglia adottare il sistema di incominciare le sedute ad un'ora effettivamente.

(È adottato.)

Voci. E gli uffizi?

DEPRETIS. Io prego la Camera di stabilire che si metta all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per la strada ferrata da Alessandria a Stradella. Questo progetto è stato presentato dal signor ministro dei lavori pubblici al finire di gennaio. La Commissione si è messa tosto all'opera, ed ha finito il suo lavoro, ma le condizioni del credito erano sì infelici che era pressochè inutile l'averlo compito. Però la relazione venne già distribuita alla Camera da un mese.

Il desiderio ed il bisogno che si ha di questa strada è vivo del pari che giusto. Io pregherei perciò la Camera a voler mettere quella legge all'ordine del giorno, sia perchè è matura, ed anche perchè non si è proposta variazione essenziale che non sia stata concordata tra la Commissione ed il Ministero.

Le piccole discrepanze che ci sono nella Commissione appartengono a cose che, rispettivamente al complesso della legge, devono ritenersi minime, cosicchè è da credersi non vi sia quasi discussione.

D'altra parte devo osservare alla Camera che con questo progetto di legge si viene a soddisfare ad un bisogno di alcune delle più importanti provincie dello Stato e, dirò meglio, ad un interesse generale dello Stato.

Io prego dunque la Camera istantemente a voler mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno subito dopo gli anzidetti due progetti.

Voci. Ma prima la legge sul bollo!

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io desidero vivamente che si possa votare il progetto di legge relativo alla concessione di una strada ferrata tra Tortona, Voghera, Novi ed anche Acqui, nè perciò intendo di venir qui ad oppormi a che lo si metta all'ordine del giorno, ma desidererei che la legge sul bollo avesse la preferenza.

La legge per questa ferrovia non darà luogo che ad una sola discussione, giacchè il Ministero e la Commissione sono d'accordo sul punto principale, che è il principio della possibile disgiunzione, e la difficoltà è solo intorno al periodo di tempo fissato per stabilire la possibilità di questa disgiunzione.

Osservo però che non v'è per questo una straordinaria urgenza, perchè, da quanto risulta, non si è ancora costituita una compagnia che abbia l'intenzione di costruire tutto il tronco che forma l'oggetto della proposta ministeriale.

Pel tronco da Voghera a Tortona, è vero che si è costituita una compagnia molto seria, la quale è composta degli elementi più ragguardevoli, ma però non si è ancora determinata, che anzi, da quanto mi consta, la parte britannica di questa compagnia è ancora sospesa e non sa decidere se, nelle attuali condizioni del credito, abbia ad attenersi o no al primitivo progetto.

Non vi è quindi quell'urgenza immediata che vi sarebbe se vi fosse una compagnia pronta ad intraprendere i lavori il giorno dopo del voto della Camera.

DEPRETIS. Devo osservare al signor ministro che, se se non vi è una compagnia pronta ad assumere l'intero progetto, è necessario tuttavia che le cose vengano stabilite.

Perchè non si presentano compagnie? Perchè l'assumere l'intero progetto è un'impresa così colossale che, nelle condizioni attuali del credito, spaventa i capitalisti: una volta fissato il piano e ammesso il principio di disgiunzione, passato quel tempo che sarà fissato dalla Camera, entro il quale deggionsi accettare le offerte per l'esecuzione del piano generale, allora avremo indubbiamente le compagnie onde eseguire i progetti parziali. Finchè non abbiamo la legge è impossibile che le compagnie si formino. Diffatti, come potranno queste formarsi, se si disputa sull'estensione che dovrà avere l'impresa?

D'altra parte io ripeto che questo progetto di legge non può dar luogo ad una lunga discussione, laddove quello relativo al bollo abbisogna di un maturo esame e forse di un lungo dibattimento.

PERNATI. Io farò osservare alla Camera che si debbe ancora votare il progetto di legge relativo all'aumento dell'imposta della divisione di Torino. Finchè questo progetto non sia approvato, il bilancio debbe rimanere in sospenso.

Io chiedo quindi che si metta all'ordine del giorno tale progetto subito dopo quello concernente la caccia.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il deputato Depretis chiede che il progetto di legge riguardante la ferrovia al confine piacentino sia messo all'ordine del giorno subito dopo quello relativo alla caccia nella Sardegna.

Metto ai voti questa proposta.

(Dopo prova e controprova, è rigettata.)

SARACCO. Rimane inteso che dopo la discussione della legge sul bollo vi sarà questa.

Voce. E il Codice di procedura civile?

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In quanto al Codice di procedura, ove la Commissione ne proponesse l'adozione immediata, io sarei d'opinione anche di interrompere la discussione della legge che presentemente ci occupa, per portarlo in discussione.

Vi sono quindi le categorie dei bilanci rimaste in sospenso, che la Camera ha deciso di votare.

ASTENGO. Come membro della Commissione del Codice di procedura, debbo dichiarare che la Commissione ha già dato incarico al signor relatore di fare il suo rapporto, che sarà presentato da un giorno all'altro.

DEPRETIS. Io vorrei sapere se la Camera intende di mettere all'ordine del giorno il progetto relativo alla strada ferrata da Alessandria a Piacenza, dopo la legge sul bollo e dopo la legge sull'amministrazione centrale. Questi due progetti di legge sono quelli che meritano per la loro importanza relativa la precedenza. Ma vorrei che fosse ben fissato almeno che la legge sulla ferrovia da Alessandria a Stradella, che si desidera inutilmente da due anni, e per la quale si sono fatte inutilmente moltissime pratiche, venisse posta all'ordine del giorno subito dopo.

Prego la Camera di pensare che l'avvenire di diverse provincie dello Stato dipende da questo progetto di legge.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io appoggio la proposta dell'onorevole Depretis, ma nello stesso tempo faccio osservare che gli appunti rivolti indirettamente al Ministero, mi paiono non meritati, giacchè

solo l'anno scorso si fecero serie proposte intorno a questa ferrovia; quando vi furono queste proposte, il Ministero ne fece oggetto di studi immediati, e prova della sua sollecitudine sia che, pochi giorni dopo che la Camera fu riunita, presentò immediatamente il progetto. Che se la Commissione ha creduto di doverlo ritenere per cinque mesi, parmi non si abbia ragione di venirne quasi a fare un appunto al Ministero.

DEPRETIS. Domando la parola per un fatto personale.

Io mi appello alla Camera se dalle mie parole poteva indursi aver io fatto un rimprovero al Ministero. Quando verrà la discussione della legge, sarà il caso di discutere sulle circostanze che hanno ritardato la discussione di questo progetto di legge, e su chi ne ricada la responsabilità. Ora è singolare che il signor ministro interpreti a sua posta le mie parole, senza sentire i motivi che le dettarono.

LANZA. Noi abbiamo inteso la lettura di diversi progetti di legge più o meno urgenti. Mi pare che sia facilissimo andare d'accordo sulle norme da seguire; noi tutti vogliamo, prima di scioglierci, che i progetti che hanno un carattere di urgenza siano votati, dunque non rimane più altro che classificare il grado d'urgenza di questi progetti, preferendo fra questi quel progetto che rivesta il carattere d'interesse generale. Credo aver in ciò consenzienti tutti ed anche l'onorevole Depretis.

La difficoltà sta solo nel determinare il grado d'urgenza, ma, se noi vogliamo entrare nella discussione sull'importanza di ciascuno dei rispettivi progetti, non la finiremo più. Il meglio, a mio avviso, si è di lasciare in massima al presidente di stabilire quest'urgenza, salvo poi nelle singole tornate, se qualche deputato crederà che quest'ordine del giorno non sia bene stabilito, di fare quelle osservazioni che crederà del caso.

Voci. All'ordine del giorno!

SCAPINI. Colla petizione 5455, ventisei negozianti da vino di questa città chiedono qualche modificazione alla tassa imposta sull'esercizio del loro commercio.

Chiedo che questa petizione sia dichiarata d'urgenza.
(È dichiarata d'urgenza.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIFORMA DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E D'EMOLUMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per riforma delle tasse di insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

La discussione è sull'articolo 66, sul quale i deputati Valerio e Crosa hanno proposto un emendamento.

La parola spetta al deputato Valerio, sebbene nella seduta di ieri abbia già parlato due volte su quest'argomento.

VALERIO. Io non farò un discorso; risponderò solo poche parole alle osservazioni dell'onorevole signor ministro e del relatore sul mio emendamento.

La principale di quelle esposte dall'onorevole signor ministro si è che nei patrimoni di 2000 lire i debiti sono di tal natura per cui essi non verrebbero ad aumentare l'asse ereditario.

Egli disse che questi debiti non hanno data certa e non portano ipoteca. Io faccio osservare al signor ministro che anche nei piccoli patrimoni di 2000 lire vi sono debiti che hanno data certa e che portano ipoteca; vi sono specialmente

tutti i debiti che hanno una ragione dotale, i quali, quanto siano sminuzzati, quanto si moltiplichino ben lo sa chi ha pratica di quanto avviene nelle classi lavoratrici.

L'onorevole signor ministro ha soggiunto che i mobili non verrebbero ad essere inventariati e che, dietro l'articolo 76, lo sconcio che ho preveduto non accadrebbe, che, cioè, non si verrebbe a ricercare la camicia dell'estinto, il pagliericcio dell'ammalato, ma io non trovo che l'articolo 76 esima da quest'obbligo.

L'articolo 76 coll'emendamento del deputato Astengo dice bensì che i debiti del defunto contemplati nell'articolo 2156, che sono i debiti privilegiati, non contribuiranno a far parte dell'asse ereditario, ma non trovo che vi sia esenzione alcuna, per cui, morendo un povero che lasci un'eredità di lire 100, 200 o 300, di pochi cenci e di pochi mobili, sia esente dall'inventario e non debba il fisco andare a controllare questo medesimo inventario. Ora, non essendovi questa disposizione, e rimanendo fermo lo sconcio che io prevedeva e che lo stesso signor ministro dichiarava non doversi ammettere, io penso che e Ministero e Commissione e Camera vorranno accettare l'emendamento che io ho proposto.

Io aveva ieri sera cominciato a rispondere all'onorevole relatore, il quale diceva che, se viene accettato l'emendamento Valerio, può accadere che un milionario riceva una eredità di lire 1000 senza pagare alcuna tassa. Io non so in qual mondo viva l'onorevole relatore, e gli domando se egli abbia mai conosciuto un figlio milionario che abbia lasciato il padre in tanta miseria da non avere lire 50 di rendita, o se abbia conosciuto un padre milionario che abbia lasciato un figlio in tanta miseria da non possedere lire 50 di rendita.

Se l'onorevole relatore ama occuparsi dei casi speciali, avrebbe dovuto rispondere al caso speciale annunciato dall'onorevole Arnulfo, che cioè un'eredità di lire 100,000, gravata di lire 90,000 di debiti, paga lire 5000 d'imposta, mentre un'eredità di lire 300,000 composta per lire 250,000 di rendite dello Stato, non pagherebbe che lire 2500. Or ben vede l'onorevole relatore che quest'ultimo caso ha molta probabilità, mentre il caso da lui citato, io lo dichiaro ad onore del nostro paese, non solamente non vero, ma impossibile.

Ci fu detto dall'onorevole relatore che l'articolo 3 era a danno dei ricchi. Io non lo credo; ma, quand'anche fosse di danno ai ricchi, io non lo considero perciò più accettabile, perchè non voglio ingiustizie contro chicchessia, e questa fu la ragione per cui ho rigettato l'articolo 3. Ora io penso che coloro i quali portano lo stesso amore alle classi povere, lo stesso rispetto alla giustizia verso le classi povere che noi portiamo verso le classi tutte ed anche verso le classi ricche, vorranno accettare il mio emendamento, perchè parmi di avere già dimostrato non essere giustizia che chi non ha il necessario paghi imposte. Le imposte devono essere prelevate al di sopra del necessario. Ora, chi ha una misera eredità di cenci di 100 o 150 lire, ha appena il necessario, e non deve essere assoggettato all'imposta. L'onorevole relatore ha detto che, se fosse giusta la domanda del proponente, esso avrebbe dovuto domandare che questa esenzione avesse luogo, non solamente sopra le eredità in linea ascendente e discendente, ma su tutte quante le eredità. Egli ha ragione forse, a rigore estremo di principii; ma io non sono così rigoroso nei principii come il signor relatore. Io mi contento di ottenere quel po' di bene che trovo possibile in questo mondo, perchè, se si dovesse camminare sempre a estremo rigore di principii, io non so quali delle nostre leggi

dovrebbero essere rispettate: facciamo il bene che è possibile secondo le nostre forze, e non guardiamo più in là.

Del resto, io osservo che tra le eredità del padre col figlio e del figlio col padre, e quelle delle altre linee, avvi pure qualche differenza. Fu già detto da molti statisti essere una continuazione di possesso il possesso del padre e del figlio.

L'onorevole deputato Robecchi vi ha dimostrato come spesso, specialmente nelle famiglie povere, quel mucchio di roba che viene lasciata è in gran parte il prodotto delle fatiche dello stesso figlio.

Eccovi ancora un'altra ragione perchè l'esenzione che io domando sia concessa.

Ma avvi poi un cumulo di ragioni a cui nè il signor ministro nè l'onorevole relatore hanno risposto, e sono ragioni che io spero che la Camera saprà apprezzare convenientemente, perchè sono ragioni che partono da un membro che siede sui banchi della maggioranza; parole che furono pronunciate da un uomo che in quel momento rappresentava il Governo e che tutti riconoscono averlo degnamente rappresentato. Ora io dico: a tutti gli inconvenienti dimostrati dall'onorevole Arnulfo nella Camera dei senatori onde ottenere questa esenzione, che risposta avete voi dato? Come avete dimostrato che il fisco non dovrà sottostare a molte ed inutili spese, onde andare a ricercare queste misere eredità di cenci? Nessuna risposta fu data, e gli argomenti rimangono intatti, e io son persuaso che la Camera vorrà assentire ad una eccezione, se non per altro motivo, almeno per esonerare le finanze dei danni cui andrebbero incontro, se dovessero controllare tutte quante le eredità.

L'onorevole deputato di Chivasso ha proposto un emendamento il quale riduce la cifra a 500 lire, e pei soli mobili. Io non penso che questo emendamento debba avere la preferenza sul mio, perchè il *minimum* è abbassato di troppo e perchè, restringendo l'eccezione ai soli mobili commetteremo un'ingiustizia. Coloro che conoscono la condizione delle classi povere del nostro paese sanno che molte famiglie dei nostri braccianti posseggono una camera o due, e questo principalmente nelle piccole città di provincia o nei comuni rurali; queste camere hanno un valore di 100, 200 lire. Volete voi considerare come ricco, come proprietario di immobili chi possiede così poco? L'ho già detto altra volta e lo ripeto: si diminuisca, se si vuole, la somma di lire 2000, ma si adotti il principio di stabilire un *minimum* e di estenderlo anche agli immobili; io non vedo che differenza ci sia tra il possedimento di una quantità di mobili in buono stato e il possedimento di una cameretta, frutto delle economie di tutta quanta una vita, la quale poi, messa in vendita, non ha un valore superiore a lire 100 o 200.

Citerò un solo esempio che conosco perfettamente. In un setificio che ho diretto per 12 anni, nel setificio di Agliè, io aveva condotte le cose in modo che non vi era un operaio il quale non fosse divenuto proprietario di suolo, appunto per levarli dall'ozio e dal vagabondaggio, e renderli stabili e morali. Ciascun operaio era diventato proprietario di una, di due camere, di qualche capanna, ma nessuno di questi stabili costava più di 100, 200, 300 lire. Ora, se si ammettesse l'emendamento del deputato Crosa, si verrebbe a recar danno ad una delle classi migliori dei poveri abitanti del nostro paese.

Ciò detto, mi sia permesso dalla Commissione di porgerle un consiglio.

La legge che noi stiamo discutendo è una legge che è uscita dalla discussione gravemente ferita. Uno dei suoi principali articoli, l'articolo 3, ha ottenuto la sanzione della

Camera con una maggioranza di due soli voti, e nessuno vorrà negarmi che questo non indichi una debole complessione della legge; ora rinvigorite questa legge innestandovi qualche disposizione che dimostri che il legislatore aveva intenzione di serbare un riguardo alle classi del nostro paese, che meritano più specialmente la sua sollecitudine e che, oltre ad essere animato da un sentimento di carità verso il fisco, era mosso eziandio da un sentimento di giustizia e di rispetto alle condizioni delle classi povere. Se voi ciò farete, ne sarà rinvigorita la complessione della vostra legge, essa diventerà più robusta e potrà aspirare a vivere in avvenire; ma, se nol farete, la legge, credetelo, è ammalata, e forse non avrà lunga vita.

PALLIERI, relatore. Io non intendo che rispondere all'appunto di contraddizione fattomi ieri dall'onorevole preopinante in sul finire della tornata.

Le prime parole che io ebbi l'onore di pronunziare nella discussione di questo progetto di legge furono queste che, per rettamente giudicare delle varie sue disposizioni conveniva aver sempre presenti i dettami della giustizia, le esigenze della finanza ed i principii d'economia politica. Ora, mentre l'emendamento dell'onorevole Valerio è contrario così alle esigenze della finanza, come ai principii di economia politica, non è punto richiesto dalla giustizia; e ciò pei motivi che ho spiegati ieri e specialmente per quelli che vennero adottati dal signor ministro delle finanze. Ogni cittadino, niuno eccettuato, che venga a conseguire un capitale accumulato all'ombra delle leggi protettive dei diritti di tutti e di ciascuno, dee corrispondere alla società un compenso per la garanzia che essa accorda alla trasmissione del capitale medesimo.

Ma non ho mai detto che non si possano ammettere eccezioni nell'interesse generale dei contribuenti, cioè quando le eccezioni sono reclamate dall'interesse stesso dello Stato e dell'universalità dei cittadini. Se avessi detto questo, sarei in aperta contraddizione colle dottrine professate dalla Commissione. Infatti essa vi ha, per esempio, proposto di stabilire un diritto minore pei mobili che per gli stabili negli atti tra vivi, e ciò nell'interesse delle finanze stesse, poichè, se la Camera avesse sancito un diritto identico per la vendita dei beni sì mobili che stabili, non avrebbe già accresciuto, ma diminuito il prodotto della tassa, mentre non si sarebbe più addivenuto a questi atti, che si possono fare altrimenti, in modo da essere assoggettati all'insinuazione.

Potrei citare molti casi, come l'esenzione di cui godono gli abitanti di Capraia. Non si è certo fatta simile esenzione per favorire gli abitanti di quell'isola, ma perchè il tenere ivi impiegati, provvedere a tutte le spese che esigerebbe la riscossione delle imposte, quali sono stabilite nel resto dello Stato, recherebbe un aggravio alle finanze anzichè un vantaggio. Ecco la specie di eccezioni che io credo ammissibili: e tale è quella che riguarda le rendite del debito pubblico, nel nostro modo di vedere. Noi crediamo che, se non si ammettesse l'esenzione delle rendite del debito pubblico, ne avverrebbe che le finanze incasserebbero qualche migliaio di lire, ma in definitiva perderebbero immensamente di più.

Per la qual cosa io non sono punto in contraddizione con me stesso. Non stimo che si possa ammettere alcuna delle eccezioni simili a quelle proposte dall'onorevole Valerio e dall'onorevole Crosa...

CROSA. Domando la parola.

PALLIERI, relatore... ma ritengo che si debbano ammettere tutte le eccezioni che sono richieste dall'interesse

stesso delle finanze, e quindi dell'universalità dei contribuenti, ed in quello stesso delle classi meno agiate di cui, a buon diritto, si preoccupa l'onorevole preopinante. Il che ha dimostrato la Commissione nel suo stesso rapporto dove dice che in ogni caso crederebbe opportuno, ancorchè non ci trovassimo nelle attuali strettezze, di adottare una legge come questa, poichè si avrebbe in tal modo un mezzo di fare scomparire dal bilancio attivo sì un prodotto meno conforme alla morale, quale è il lotto, sì alcune imposizioni che, come le gabelle accensate, riescono troppo moleste nella percezione e troppo pesanti al povero.

Ad ogni modo io credo che, quando è sottoposta al Parlamento una legge, come questa, che riguarda tutti i cittadini e che viene nella sostanza a colpire più i ricchi che i proletari, perchè per poter essere colpito da questa legge bisogna od acquistare a titolo gratuito o addivenire a quei tali atti che indicano una fortuna già fatta, si debba razionalmente adottare.

L'onorevole Valerio diceva poc'anzi non potersi verificare il caso che io aveva supposto ieri. Certamente io non ho inteso che di mostrare un assurdo nella sua proposta, e non ho d'uopo di dire che non ho mai creduto che abbondino i milionari nel nostro paese. Ma nemmeno la risposta che mi faceva non esclude l'incongruenza che nasce dal suo sistema. Egli dice: « non lascierebbe il padre con una così piccola rendita sicuramente il figlio che fosse milionario! » Va bene, neppur io ammetto che vi possa essere un figlio così snaturato che non soccorra il padre, ma, ciò nonostante, il padre che non avesse in proprietà più di 2000 lire, potrebbe vivere anche vivamente soccorso dal figlio e morire senza lasciare più di 2000 lire, ed il figlio andrebbe immune assolutamente dalla tassa, secondo l'emendamento dell'onorevole Valerio.

Ma vi sono ben altre incongruenze nel sistema dell'onorevole Valerio: così, quando un'eredità si componesse di 5000 lire e vi fossero tre figliuoli i quali venissero a conseguire mille lire ciascuno, andrebbero soggetti alla tassa, laddove, quando l'eredità constasse di lire 2000 e che vi fosse un figliuolo solo, sarebbe questi esente; dunque esimerebbe dalla tassa colui che verrebbe a conseguire il doppio di quanto percepirebbe quegli che vi sarebbe sottoposto.

Io credo pertanto che, ben considerato l'emendamento dell'onorevole deputato Valerio, come quello dell'onorevole deputato Crosa, la Camera debba respingerli e l'uno e l'altro, come pure ogni altro emendamento simile a questi.

DE VIRY. Je me lève pour appuyer l'amendement proposé par l'honorable monsieur Valerio. Lorsque cette loi a été soumise à la discussion des bureaux, je pensais que la Chambre aurait admis la déduction des dettes, et c'est pour ce motif que je croyais de mon côté qu'il fallait comprendre dans la loi toutes les fortunes quelles qu'elles fussent, sans faire exception entr'elles, et cela pour ne pas faire dérogation aux principes d'égalité devant la loi, si hautement proclamés par le Statut, qui doit être désormais la base de notre législation.

Maintenant que la Chambre a décidé que l'impôt devait frapper même la portion d'hoirie qu'on ne saurait regarder transmise; car je ne puis comprendre qu'on puisse considérer, sous ce point de vue, les dettes d'une succession, je dis que dès ce moment j'ai changé d'opinion; et c'est pour cette raison que maintenant je viens demander que l'on ne frappe pas par l'impôt actuel les fortunes qui sont de deux mille francs et au dessous.

Je demande cela, messieurs, pour une raison pratique, parce que je crois que les fortunes de deux mille francs, sur-

tout dans nos pays de montagnes, sont généralement les fortunes de nos petits agriculteurs; et je soutiens que sur ces biens qui doivent, par leurs revenus, faire face à tous les besoins de ceux qui les possèdent, ordinairement pèsent des hypothèques, non point de celles dont parlait monsieur le président du Conseil, par exemple des privilèges, des frais de dernière maladie et autres de ce genre, mais des hypothèques réelles qui absorbent presque la valeur de tout le fonds.

Généralement, sur une fortune de deux mille francs en immeubles, vous verrez hypothéquées la dot de la femme, celle de la belle-fille et de la fille, de telle sorte que la presque totalité des biens de cette pauvre famille est frappée par ces charges et elle n'est presque plus la propriété de celui qui la possède, mais elle se trouve être devenue le gage du créancier. Or, du moment que vous admettez que sur ce gage le fisc viendra percevoir ses droits, comment voulez-vous obliger un pauvre propriétaire qui a une fortune tellement limitée, qu'elle peut à peine suffire à l'entretien de sa famille, à venir encore concourir à une charge aussi lourde que celle qui lui est imposée par cette loi?

Je dis que c'est une vraie charge pour un habitant de nos villages, que de donner 20 francs au fisc; que c'est une charge surtout parce qu'on exige ce paiement dans un moment où la famille a le plus besoin de toutes ses ressources, dans un moment où elle vient de perdre son chef et où elle doit réunir tout ce qu'elle peut pour faire face aux dépenses que lui a occasionnées cette perte.

On a cité la loi belge; eh bien! qu'on l'imite; car la loi belge exempte des droits d'impôt les fortunes de 1000 francs. Si dans notre pays nous demandons une exception plus forte, c'est parce que le besoin de cette exemption se fait plus vivement sentir, surtout dans un pays comme le nôtre éminemment agricole et où dès lors manquent ces ressources industrielles qui existent en Belgique.

Ces raisons doivent nous convaincre qu'il est de toute nécessité d'établir un *minimum*, au dessous duquel le fisc ne puisse pas descendre.

Voulez-vous en effet, messieurs, comme le disait fort bien l'honorable monsieur Valerio, lorsque le père de famille meurt ne laissant que très-peu de chose, qu'une misérable hoirie composée d'effets qui ne méritent pas même la peine d'être inventariée, que dans tous les cas le fisc aille toujours faire toutes les recherches possibles, même sur cette fortune du pauvre et de l'indigent, afin d'établir son droit?

Nous ne voulons certainement pas cela. Dès lors il est indispensable que nous établissions ce *minimum*, et je crois que nous devons le fixer à deux mille francs; car au dessous, comme le voudrait l'honorable Crosa, ce serait réellement une limite trop restreinte, et à laquelle on ne pourrait s'arrêter pour éviter de commettre plus d'une injustice.

Il est difficile, je crois, de ne limiter cette exception que pour les fortunes au dessous de 500 francs, car nous n'atteindrions pas de la sorte le but que nous nous proposons, qui est de venir au secours et en aide du pauvre et de l'indigent.

L'exemption de deux mille francs subsistant déjà dans la loi de 1851, on ne ferait que reproduire cette même exemption dans la loi actuelle, si on accepte la proposition Valerio. Mais la loi actuelle produira toujours beaucoup plus que la loi précédente, dès l'instant qu'on ne déduit pas les dettes. Dès lors quelle difficulté peut-il y avoir de l'adopter?

Lorsque la Commission a soutenu cette non déduction, elle a dit qu'en adoptant un autre système l'on pourrait critiquer cette loi et l'accuser d'être entachée de socialisme. Cela est

vrai. Au reste, ce reproche a été adressé même en Belgique à une telle loi, et, je soutiens, avec raison.

Les vices de cette loi, messieurs, sont dans la loi elle-même, et l'exemple donné tout à l'heure par l'honorable rapporteur de la Commission, c'est-à-dire le cas où il y aurait 3000 francs de fortune et trois enfants qui, quoique ne prenant chacun que mille francs, aucun d'eux ne serait exempt du droit, tandis que dans le cas où il y aurait 2000 francs et un seul enfant celui-ci ne paierait pas. Je conviens de cet inconvénient; mais je dis que c'est là un défaut inhérent à la loi elle-même. Ainsi de même que dans la transmission de la propriété on ne peut nier qu'il y ait injustice toutes les fois que pour une propriété d'une valeur de 100,000 francs, et grevée de 90,000 francs de dettes, ont fait payer l'impôt à l'héritier comme si cette propriété lui revenait libre de toutes charges et de toutes dettes, de même on pourra le dire pour le cas cité par le rapporteur. Mais retenez bien, messieurs, que ce n'est pas l'héritier mais l'hoirie que l'on frappe avec cet impôt. S'il y a défaut et vice dans la loi, on doit en inculper la loi elle-même et non point la proposition que je soutiens, qui tend au contraire à établir un peu d'équité et un peu de proportionnalité dans cet impôt.

Du reste, je dis que déjà hier monsieur le rapporteur soutenait que les principes émis par la Commission devraient subsister en entier; que la Commission serait inflexible, et n'admettrait aucune dérogation à la loi telle qu'elle l'a formulée.

Cependant, je vois, d'après la proposition faite par l'honorable monsieur Astengo, membre de la Commission, que l'on a déjà apporté quelque violation et même quelque violation d'une certaine importance à ces principes si immuables, puisqu'on admet que dans certains cas l'on n'exigera pas de droits pour les dettes hypothécaires du défunt et que le fisc ne pourra exercer sur elles aucun de ces droits qu'il revendique aujourd'hui avec tant d'insistance. Or du moment que l'on admet une exception dans un cas, on peut également l'admettre dans un autre, surtout lorsque cette exception a pour but de favoriser la classe la plus pauvre.

Quant au reproche de socialisme adressé à cette loi, je dirai que je ne crois pas qu'il soit possible de soutenir qu'en ligne directe il y ait transmission de propriété dans le vrai sens du mot. Les auteurs les plus accrédités, ceux qui ont traité la matière, lors de la formation du Code français, comme monsieur Treilhard et autres, ont soutenu que la transmission de propriété ne pouvait pas se considérer comme existante lorsqu'il s'agit d'une succession entre père et fils, parce que le fils en naissant apporte avec lui un droit de copropriété de copossession sur les biens du père, de l'auteur de ses jours; car on peut même regarder en quelque sorte ces biens comme sa propre fortune, puisque souvent ils sont conservés, augmentés, et même produits par les travaux et les fatigues de l'enfant lui-même.

Non, je ne crois pas qu'on puisse soutenir dans cette enceinte l'opinion de quelques-uns qui prétendent que les biens, dans le cas où n'existerait pas la loi civile qui en autorise la transmission, devraient à la mort du défunt retomber dans la masse sociale.

Je proteste pour ma part contre de pareilles maximes; car je crois qu'avant la loi civile il y a d'autres lois qui régissent le droit du fils à la succession de son père; la loi civile ne fait que formuler, que garantir, si l'on veut, les règles qui régissent les successions, mais elle ne les crée pas.

Les lois ne créent pas en effet les droits, mais c'est le droit qui donne naissance aux lois. C'est là un principe incontes-

table et que personne ne pourra révoquer en doute, car il tient à l'institution de la famille elle-même; autrement il faudrait dire que cette même loi civile qui aurait créé un jour ces droits, pourrait un autre jour les anéantir. Or, où tomberions-nous en admettant cela? Ne serait-ce pas arriver d'un seul pas dans le plus pur socialisme?

La loi de nature, cette loi qui unit intimement la société, sur laquelle repose l'existence de la famille, est celle qui garantit la transmission de la succession de père à fils, puisque le père et le fils ne sont sensés faire qu'une seule et même personne, en vertu de cette loi qui est antérieure à toute loi civile et que Dieu a profondément gravée dans le cœur de l'homme.

A la mort du père, il est certain que si le fisc, en vue des besoins du trésor, doit exiger un droit pour assurer à l'enfant la libre jouissance des propriétés qui lui sont transmises par celui qui lui a donné le jour, ce n'est pas une raison de augmenter ce droit au point de le rendre insupportable. Il faut nous renfermer dans les limites du juste et du possible, si nous voulons obtenir quelque chose sans élever trop de plaintes contre la loi, si, en un mot, nous désirons que cette loi soit considérée comme moins odieuse et moins vexatoire.

On me dira sans doute que si cela était, il ne faudrait pas qu'il y eût de portion disponible dans les successions. Je l'admets, parce que je crois que si les hommes étaient parfaits, il faudrait que le partage des biens du père fut égal entre tous les enfants. Mais comme la loi civile doit veiller à ce que la puissance paternelle soit respectée par le fils, elle doit y mettre une sanction pour que le fils ne puisse s'y soustraire, qu'il ne puisse l'enfreindre impunément, qu'il ne puisse dire: qu'importe que je méconnaisse l'autorité du chef de la famille, de l'auteur de mes jours puisqu'il ne peut rien me laisser, ni rien m'enlever. Ce serait laisser porter une grave atteinte à l'institution de la famille en détruisant les liens de respect et d'obéissance des enfants envers leurs parents.

C'est pour prévenir cet état de choses que je dis que la loi civile doit laisser au père la faculté de disposer d'une partie de ses avoirs; mais elle ne saurait jamais enlever au fils le droit de succéder, droit que lui donne sa qualité de fils, droit qui est inhérent à cette qualité.

Quant à la question actuelle, messieurs, je dis qu'en limitant aux fortunes de deux mille francs l'exemption du droit sur les successions, la Chambre ne fait qu'un acte de justice, ne fait que rendre à l'agriculture ce qu'elle lui a ôté par tant de lois que nous avons déjà votées.

Et comme c'est réellement sur l'agriculture que pèse le plus cet impôt relativement aux petites fortunes, je crois qu'elle agira sagement et prudemment en adoptant la proposition qui lui a été faite à ce sujet.

PRESIDENTE. Il deputato Crosa ha la parola. Osservo però che ora la discussione è unicamente sull'emendamento Valerio, ma che è ben inteso che avrà la parola quando voglia svolgere la sua proposta.

CROSA. Mi riservo la parola dopo la votazione dell'emendamento Valerio.

PRESIDENTE. Accorderò allora la parola al deputato Lanza.

LANZA. Nella discussione che ebbe luogo sulla legge del 1851, relativa all'insinuazione ed alle successioni, io sostenni che si dovesse fare un'eccezione relativamente alle piccole fortune, che si dovessero cioè escludere quelle eredità le quali non sorpassano la somma di 2000 lire. Le dolorose nostre condizioni finanziarie ci obbligano a rivenire sopra disposi-

zioni le quali se per avventura non sono state sancite secondo il più stretto diritto, però non avvi dubbio che erano abbondantemente giustificate da ragioni di equità e considerazioni sociali.

Quindi, nel mentre che io accondiscenderei ad una diminuzione della quota da esentarsi dal pagamento del diritto, però io non desidererei che l'eccezione fosse ora fatta assoluta. Non credo che lo Statuto, o verun principio d'economia o di giustizia si oppongano ad introdurre un'eccezione alla regola generale. Io non reputo che vi si opponga lo Statuto, benchè esso contenga un articolo in cui si dichiara che tutti devono concorrere a sopportare gli oneri dello Stato in proporzione dei loro averi. Sebbene si ammetta un'eccezione relativamente alla tassa di successione in favore delle piccole fortune, io porto opinione che in nessun modo questo articolo sia vulnerato. Egli è evidente che esso comprende il complesso di tutte le leggi d'imposta, e non le considera separatamente, cioè non vuole l'uguaglianza individualmente di tutte le classi, ma richiede che questa si raggiunga nel complesso.

Ora io domando se non sia vero che ci sono molte tasse, particolarmente fra le indirette, che colpiscono di più le classi povere che non le ricche.

E mi pare che il fare un'eccezione in loro favore altro non sia che correggere un'ingiustizia che pesa sulle classi meno agiate. Io non citerò qui quali siano le imposte indirette che gravitano particolarmente sulle classi povere perchè ognuno di voi le conosce.

Dunque a me pare che si è consentanei perfettamente allo Statuto, ammettendo un'eccezione a questa legge; che anzi lo si è di più perchè si corregge un'ingiustizia. Non vi ostanto nemmeno i principii di economia sociale, perchè questa prescrive che ognuno concorra in proporzione della sua fortuna a sopportare gli oneri dello Stato. Questo è un eccitamento che si dà all'industria di tutti i cittadini onde svolgerla maggiormente, ma nello stesso tempo i principii di economia politica pongono un limite alle imposte, e dicono agli statisti: guardatevi dal sorpassare quel tale limite, oltre il quale voi toccherete quella parte di rendita che è necessaria per lo svolgimento delle industrie, per la prosperità dello Stato, perchè allora voi in questo modo esaurite le sorgenti delle ricchezze, e non farete altro che far retrocedere invece di far procedere la civiltà e la prosperità.

Prescrivono ancora i principii di economia pubblica, che non si metta un cittadino nella condizione, non solamente di non poter far progredire la propria industria, ma ancora di mancare del necessario alla vita. I dettami della scienza sono adunque non solamente non contrari a quest'eccezione per le classi povere, ma vi sono anzi consenzienti.

In quanto ai principii di giustizia, se essi prescrivono che tutti debbano pagare in proporzione dei loro averi, è anche innegabile che questi debbono avere un limite, quando si tratta di porsi nel pericolo di togliere al povero quello di cui ha bisogno per sostenere la propria vita. Qui la giustizia non dice più di privarlo di una parte dei suoi averi, ma prescrive di rispettarli. Dunque siamo perfettamente consentanei tanto ai principii della giustizia, quanto a quelli dell'economia politica, facendo un'eccezione in favore delle classi bisognevoli.

Osserverò di più che noi stessi non possiamo ammettere che questa eccezione possa essere contraria a tutti quei sacrosanti principii, senza condannarci, dal momento che non solamente nella legge sulle successioni l'abbiamo già adottata, ma l'abbiamo stabilita in molte altre leggi. Fra le altre vi ricorderò quella sull'imposta personale e mobiliare, nel la quale

si prescrive che i fitti, i quali non raggiungono che la somma di 150 lire, per la capitale, ed una somma minore, secondo le varie città e popolazioni, debbano esser esenti da questa imposta.

Dunque ben vedete che non fate altro che applicare anche in questa legge il principio che voi già avete sancito in altre, ed obbedire così all'autorità stessa del Parlamento.

Se poi si obiettasse che in questo siano interessate le finanze, io rispondo che non se ne deve avere alcun timore, giacchè è abbastanza noto che quando si tratta di piccole eredità, le spese che si richiedono per constatarle, generalmente sono tali che, se non assorbono, certo menomano assai quella quota che toccherebbe alle finanze per la tassa.

Dunque a me pare che quando si circoscrivesse ad una cifra da determinarsi al disotto delle 2000 lire l'eccezione da farsi, noi compieremmo un atto di giustizia e nello stesso tempo non recheremmo detrimento nè all'industria nè alle finanze dello Stato.

Per conseguenza io appoggio l'emendamento dell'onorevole Crosa, ma vorrei che fosse esteso, non solamente alle proprietà mobiliari, ma anche alle immobiliari, essendo innegabile che nelle nostre campagne, nelle quali la proprietà generalmente è assai divisa, è ragguardevole il numero di quei piccolissimi proprietari che non posseggono altro che una casuccia del valore di 500 o 600 lire, oppure una pezza di terra o di vigna di un valore poco presso uguale, e che inoltre è ben difficile che questi piccolissimi proprietari, appunto perchè sono nella miseria, non abbiano contratto dei debiti sopra queste piccole proprietà, cosicchè colla disposizione già adottata di non dedurre i debiti voi ben vedete che rimarrebbe doppiamente aggravata la sorte loro. Quindi io modificherei la proposizione fatta dall'onorevole Crosa nel senso che dovessero esser eccettuate dalla tassa delle successioni in linea retta le proprietà al disotto di un valore di 500 lire, siano esse in stabili od in mobili.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza avendo fatto un'altra proposta, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

FARINA PAOLO. Dopo sentite tutte queste proposizioni io non posso che insistere sopra una ragione già messa avanti dal relatore.

Qui si vuole fare un'eccezione in favore delle eredità, e si dice che è in favore degli eredi poveri; ma allora bisogna ricercare la ricchezza dell'eredità, e non l'asse ereditario; mentre è chiaro che, per conoscere se l'eredità è povera, bisogna indagare quello che egli possiede, non quello che eredita, perchè l'eredità può essere piccola, e l'eredità ricco. È cosa evidente che, se si vuol fare un'eccezione in favore delle persone povere, bisogna misurare la loro sostanza, e non quella che ereditano.

Per conseguenza mi pare che il motivo da tutti addotto non sussista perchè qui si tratta di colpire l'eredità, e non la proprietà dell'eredità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Valerio, col quale si eccettuano dalla tassa le eredità in linea retta nella somma inferiore alle lire 2000.

(Dopo prova e controprova non è adottato.)

VALERIO. Domando la parola.

Faccio una nuova proposizione. Propongo di ridurre la somma a mille lire.

PRESIDENTE. Vi è anche una proposizione del deputato Chenal concepita nei seguenti termini:

« Chenal demande que lorsque l'hoirie du défunt n'excède pas deux mille francs et qu'elle est laissée par un descen-

dant à ses ascendants sexagénaires, cette fortune soit à l'abri de toute redevance fiscale. »

Comincerò per mettere ai voti il secondo emendamento del deputato Valerio...

VALERIO Dirò due sole parole per svolgerlo.

A parer mio, se si tiene conto dei debiti, questa somma di 1000 lire è ridotta a ben poca cosa; ed i debiti dotali, debiti ipotecari, esistono e ne possono far fede i notai e le persone che prendono parte ai contratti pubblici che siedono nella Camera.

Riducendo adunque a sole 1000 lire l'eccezione, si esonerano queste povere classi, e ciascuno di noi può avere la certezza morale che non reca all'erario il benchè menomo danno.

Io prego quindi la Camera ad ammettere questa eccezione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi è doloroso dover prendere la parola per oppormi ad un emendamento dettato da un sentimento di simpatia per le classi le meno agiate, ma sono convinto di tutelare anche l'interesse di queste classi difendendo quello delle finanze. Infatti, se vi sono classi che soffrano più delle altre delle crisi economiche, sono disgraziatamente le classi le meno agiate, le classi che traggono i loro proventi dall'opera delle proprie braccia. Il tutelare quindi l'interesse delle finanze, il fare sì che il credito pubblico sia stabilito in modo che gli sia concesso di estendere la sua influenza su tutte le operazioni economiche dello Stato, equivale, lo ripeto, a promuovere l'interesse delle classi operose e povere più di qualunque altra. L'insistenza in ciò del Ministero deriva poi anche, siccome ho già detto, dal fatto dimostrato, da un'esperienza triennale, che all'ombra delle esenzioni stabilite dalla legge del 1851, si commette ogni maniera di frodi; tuttavia credo che le frodi siano da temersi specialmente per le eredità in cui vi sono degli stabili. Queste sfuggono facilmente all'azione del fisco; ed io capisco benissimo come sia da desiderare che si evitino le molestie, le quali deriverebbero dall'investigazione che il fisco volesse fare nella mobilia delle eredità povere. Egli è perciò che sino dalla tornata di ieri mi era proposto di non più combattere l'emendamento del deputato Crosa, chè anzi parmi di avergli detto al fine della seduta che mi sarei astenuto di combattere questo emendamento. *(Il deputato Crosa fa cenni affermativi)* Se la Camera giudica di dover fare qualche cosa per le successioni, stabilisca l'esenzione in favore della successione di mobili, le quali riflettono veramente le classi più bisognose; ma, salve poche eccezioni (non nego che ve ne possano essere), nel complesso delle nostre popolazioni, chi possiede anche per sole 500 lire, non si può dire assolutamente povero. Chi possiede per 500 lire nei paesi dove la proprietà è molto divisa, massime poi colui che deve dichiarare di possedere per 500 lire, possiede una mezza giornata, o tre quarti di essa, una piccola vigna, ecc., e quegli che ha questo podere, col lavoro delle proprie braccia sul fondo e colla locazione delle sue opere trae discretamente di che campare. Quindi io non penso che militino in favore di questa classe quelle considerazioni supreme che possano giustificare una deviazione alla regola generale in questa legge stabilita. Perciò, riassumendomi, io dichiaro di rimettermi interamente alla sapienza della Camera per ciò che riflette l'emendamento Crosa, ma la prego a non voler sancire un'esenzione che si estendesse ai beni mobili lasciati in eredità da chicchessia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo emendamento proposto dal deputato Valerio per l'esenzione dalla tassa delle eredità in linea retta inferiori alla somma di lire 1000.

(Dopo prova e controprova è accettato.)

Resta ora su questo articolo la questione dell'esenzione delle rendite sul debito pubblico.

VALERIO Io propongo che l'articolo della Commissione venga redatto nei seguenti termini:

« Sono esenti dalla tassa i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore. » Che cioè siano cancellate le parole che costituiscono un'eccezione a favore delle rendite sul debito pubblico.

PRESIDENTE È la redazione del Ministero...

VALERIO Non precisamente.

PALLIERI, relatore. Meno le ultime parole.

V. ci. Ma in sostanza è la stessa.

PALLIERI, relatore. La Commissione ha tolto le ultime parole della redazione del Ministero, ma poi vi sono da aggiungere quelle dell'emendamento del deputato Valerio stato adottato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola per fornire schiarimenti sulla questione.

Avendo proposto nel primitivo progetto di colpire le rendite del debito pubblico che trapassano da una mano all'altra in virtù di una eredità, io era mosso dal pensiero di fare scomparire quello che mi pareva un privilegio non giustificato, ed in secondo luogo di procurare un utile alle finanze.

Non mi sono dissimulato che questa proposta dovesse incontrare molte difficoltà, e compresi che non senza forte opposizione avrebbe potuto venire tradotta in legge; tuttavia io mi confortava nell'idea che, in presenza delle strettezze finanziarie, le persone che altre volte si erano opposte a questa disposizione avrebbero mutato consiglio; eppure debbo dichiarare che in ciò mi sono in gran parte ingannato, giacchè trovai le medesime opposizioni che questa proposta aveva altre volte incontrato. Dovetti allora tenere conto da un lato dell'utile che dall'adozione di questa proposta poteva derivare, della probabilità della reiezione della medesima, e da ultimo degli inconvenienti che nascerebbero, ove fosse respinta. Ciò fatto, il Ministero stimò più prudente consiglio di accedere all'opinione di coloro i quali proponevano che si eliminasse con una questione pregiudiziale la disposizione relativa alle cedole sul debito pubblico. Soggiunsi che tenni conto degli inconvenienti che sarebbero derivati dalla reiezione della proposta ministeriale.

A tale proposito dirò innanzitutto che la disposizione, la quale mira a sottomettere alla tassa le cedole sul debito pubblico, è combattuta con due sorta di argomenti, i primi economici, i secondi legali.

Primieramente si dice che tale disposizione non è opportuna, in quanto che, se fosse accolta, scapiterebbero le cedole sul debito pubblico e gli altri valori ed il movimento economico rimarrebbe incagliato. Io debbo francamente dichiarare che questo argomento non mi commosse gran fatto.

In secondo luogo si afferma: voi, Stato, nella legge costitutiva del debito pubblico, la quale è in certo modo il contratto col quale vi siete obbligato coi portatori di cedole, avete assunto l'impegno di non colpirle di tassa, quindi se ora sottoponetle le cedole ad una tassa, voi violereste un contratto; e qui non si tratta più di questione economica, ma di questione legale.

Io dichiaro che queste obiezioni io me le era fatte prima di presentare l'articolo, e che le aveva sciolte nel tribunale della mia coscienza nel senso che lo Stato poteva colpire i portatori di cedole.

E dico di più che gli argomenti che sono stati messi avanti da tutti gli oppositori della proposta ministeriale non hanno modificato nè punto nè poco la mia opinione, e che io tengo per fermo che a tenore del regio editto 24 dicembre 1819, che costituisce il debito pubblico, non sia lecito allo Stato di imporre una tassa speciale sia sulla rendita, sia sul capitale, quando questa rendita si trasmetta, ma che ritengo che questa disposizione rettammente interpretata non toglie la facoltà allo Stato di comprendere le cedole sul debito pubblico in una misura generale che colpisca e tutte le rendite e tutti i capitali. E sono in questa opinione confortato dal parere di uomini eminenti, i quali, estranei affatto al nostro paese, da me consultati su questa questione, hanno manifestato il parere che la legge del 1819 non si opponeva a questa disposizione.

Ma, o signori, quantunque io creda e creda fermamente che la legge del 1819 rettammente interpretata non tolga allo Stato la facoltà di colpire le rendite sul debito pubblico, quando ciò si facesse con una disposizione che si estenda a tutti i capitali, a tutte le rendite, non posso disconoscere che questo articolo non è talmente chiaro, talmente preciso che non lasci luogo a qualche dubbio.

Leggerò l'articolo 4 della legge del 24 dicembre 1819 :

« Il debito composto come nel titolo precedente sarà uniformemente costituito ed iscritto in rendite al 5 per cento del capitale, ecc. »

Aggiungo poi :

« Le dette rendite saranno esenti da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione sia in tempo di guerra che di pace, ed il pagamento non ne sarà mai ritardato per qualunque causa. »

Certamente le parole : « esenti da ogni imposizione sia in tempo di pace che di guerra » lasciano campo a qualche dubbio. Ma, lo ripeto, interpretando la cosa coi principii più generali della scienza e del diritto, io sono convinto che questo articolo si deve ritenere in modo da lasciare libera l'azione dello Stato quando si tratta di una disposizione generale; ma se il Governo avesse insistito, evidentemente gli oppositori alla sua proposta sarebbero fondati specialmente sulla disposizione dell'articolo 4, avrebbero sostenuto che nella frase da me letta, che cioè le rendite saranno esenti da ogni ritenzione ed imposizione, si deve comprendere anche l'esenzione dalle tasse che colpiscono tutti i capitali e tutte le rendite. Ritengo che questi non sarebbero stati nel giusto ed avrebbero avuto torto; ma, se dal Governo si fosse interpretata la questione nel senso di coloro che danno all'articolo 4 un tale significato, evidentemente, come in tutti i casi dubbi, la sentenza del Parlamento avrebbe definito il senso che dovevasi attribuire all'articolo 4.

Io dunque, che in ora sono convintissimo che si possano tassare le cedole sul debito pubblico quando si colpiscono tutte le rendite e tutti i capitali senza eccezione alcuna, avrei poi molti dubbi dopo un voto solenne della Camera che avrebbe dato all'articolo 4 un'interpretazione contraria a questa mia opinione, avrei, dico, poi dubbi sul diritto dello Stato a colpirle, giacchè se in ora la cosa essendo dubbia, quello che acquista una rendita non può avere la certezza che l'articolo 4 sarà interpretato in modo che la sua rendita non potrà mai essere colpita da una disposizione generale; invece se fosse intervenuto un voto della Camera sulla proposta ministeriale (non dico legalmente perchè so benissimo che un voto del Parlamento non lega un'altra Legislatura), io credo che in allora il portatore di rendite in buona fede dovrebbe ritenere che il suo titolo deve andar esente da ogni qualun-

que imposta; e, stando a questa buona fede, che sarebbe ispirata da un voto del Parlamento, io avrei poi molta ripugnanza a colpirlo di una tassa.

Ecco la ragione principale che m'indusse ad acconsentire che la questione fosse eliminata, non dal lato del diritto, perchè se la Commissione l'avesse portata su quel terreno, l'avrei combattuta con tutte le mie forze, ma pare che fosse eliminata dal lato dell'opportunità.

E veramente la Commissione era sopra un terreno assai buono. Essa ha dimostrato come la massima parte delle cedole del debito pubblico consistano d'iscrizioni al portatore; sopra 27 milioni iscritti, 20 milioni e mezzo sono al portatore. Ora disgraziatamente quand'anche s'iscrivessero nella legge che le cedole al portatore debbono pagare, siccome non vi sarebbe mezzo per far eseguire la legge, difficilmente esso avrebbe un effetto utile. La disposizione quindi si ridurrebbe su sette milioni nominativi. Ma di questi sette milioni nominativi, tre e mezzo ad un dipresso appartengono a corpi morali; quindi le cedole nominative appartenenti ad individui, che possano trasmettere per eredità, si ridurrebbero a meno di quattro milioni. Dunque, per colpire meno di quattro milioni di cedole su trenta milioni, noi corriamo pericolo di vulnerare il principio che in una certa circostanza potrebbe essere fecondo.

E qui sto per fare una dichiarazione che alcuni vorranno mettere in contraddizione colle parole da me pronunciate in altre circostanze, ma che io ho fiducia che ben considerata la troveranno d'accordo.

Io non sono mai stato fautore molto ardente della tassa sulla rendita; io l'ho più volte combattuta ed ho cercato di dimostrare come essa avesse molti inconvenienti e fra gli altri quello di non essere proporzionale; cionullameno io reputo che possano esservi circostanze nelle quali sia forza ricorrere a quella tassa come un'ultima risorsa, come si è fatto in Inghilterra, e questo sarebbe forse indispensabile se le circostanze economiche fossero tali da diminuire notevolmente il prodotto delle tasse indirette. In tal caso, buona o cattiva, bisogna avere ricorso alla tassa sulla rendita, come la sola che possa dare un gran prodotto in tempo di guerra. Quando si venisse a questo partito, evidentemente se la questione di diritto non è vulnerata, se la tassa sulla rendita si può estendere anche alle rendite sul debito pubblico, come si è fatto in Inghilterra senza che non siasi mai preteso per questo che la fede data ai creditori dello Stato sia stata violata, in questo caso nessuna rendita potrebbe sottrarsi alla tassa. Non vi sarebbero più esenti nè rendite nominative, nè rendite al portatore, nè obbligazioni dello Stato; ma tutte pagherebbero, perchè lo Stato dedurrebbe dall'ammontare del semestre, come si fa in Inghilterra, l'importanza della tassa, ed in allora veramente essa avrebbe un'importanza fiscale finanziaria notevolissima perchè non più si porterebbe sul capitale di 80 milioni, ma sgraziatamente graviterebbe sopra un capitale di 600 milioni; in allora la misura fiscale sarebbe sorgente di risorse allo Stato.

È probabile che, se si versasse in quelle circostanze difficili che giustificassero la creazione della tassa sulla rendita, sarebbe più facile di vincere quelle difficoltà che ora si frappongono alla disposizione ministeriale; ma, lo ripeto, se intervenisse ora un voto del Parlamento, il quale in certo modo interpretasse l'articolo 4 in modo di stabilire il diritto assoluto dei portatori delle rendite di non essere tassati, questo principio sarebbe vulnerato e non si potrebbe applicare alle rendite sul debito pubblico quella tassa la quale in allora si potrebbe applicare utilissimamente.

Quindi ne concludo che, avendo dovuto riconoscere che la disposizione proposta dal Ministero non poteva fiscalmente produrre molti buoni risultati nel caso meno probabile in cui sarebbe stata accolta, e che poteva avere risultati funestissimi ove fosse stata respinta dal Parlamento, perchè potrebbe tal voto avere delle conseguenze gravissime in circostanze in cui il principio che il Ministero ha posto in campo fosse applicato, principio quale non recedo, stimai di non insistere. E ripeto ora, come ho detto in principio, che sono convinto, anzi convintissimo, avere il Governo il diritto assoluto di estendere alle rendite sullo Stato tutte le tasse che hanno per oggetto di colpire o tutte le rendite o tutti i capitali; ma siccome non dipende da me solo di far trionfare questo principio, di far ammettere questa interpretazione dell'articolo 4, parmi molto più opportuno di rimandare a tempo più propizio la soluzione di questa gran questione: per questi motivi io mi sono accostato alla proposta della Commissione, la quale, lasciando intatta la questione di principio, si è solo preoccupata delle considerazioni di opportunità, e per questa sola ha modificato l'articolo 68 del progetto ministeriale, estendendo l'esenzione anche alle rendite del debito pubblico.

PRESIDENTE. Il deputato Valerio insiste nella sua proposta?

VALERIO. Sì, e la svolgo.

Il discorso dell'onorevole ministro ha singolarmente facilitato il mio assunto. Non entrerei quindi a dimostrare la giustizia della mia proposta perchè lo fu abbastanza dalle ragioni messe innanzi dal signor ministro; la questione ora verte solamente sull'utilità e sull'opportunità.

Però, riguardo al fondamento stesso della legge, mi pare che la questione sia già stata troncata dalla stessa Commissione quando all'articolo 63 ha detto che « le rendite ed obbligazioni dello Stato saranno considerate come denaro contante nelle donazioni, ed allorquando servono di corrispettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, ecc. »

Ora, qual differenza vi è tra il contenuto nell'articolo 63 ed il contenuto nell'articolo 68 secondo fu proposto dal Ministero? Io non ne vedo alcuna. Perchè la Commissione non contempla le cedole cadenti nelle eredità come denaro contante? Io non ne scorgo il motivo. Il principio mi pare dunque già nella stessa legge vulnerato, e poichè vi è contraddizione così flagrante tra l'articolo 63 già votato e l'eccezione che ora ci viene proposta, io ripeto che non saranno necessarie molte parole per far adottare il principio che io sostengo.

La ragione di minor utilità di colpire le pubbliche rendite accennata nella relazione ed ora svolta dal ministro, perchè la maggior parte delle nostre iscrizioni sono nominali e non al portatore, e per conseguenza sfuggirebbero all'azione del fisco; che le iscrizioni al portatore essendo poche non sarebbe più utile mettere a repentaglio un così grande principio per averne un così piccolo beneficio, non parmi abbia grande e solido fondamento.

Io faccio osservare in proposito non essere vero che le iscrizioni al portatore sieno poca cosa e sfuggano così facilmente all'azione del fisco. Se ciò fosse, converrebbe ammettere una mala fede generale che io non posso riconoscere nel nostro paese.

D'altronde, quante sono le cedole anche al portatore, le quali sfuggono ad un inventario legale? Penso che non sieno in gran numero, e che quindi anche le iscrizioni al portatore verrebbero ad essere colpite.

Se l'asserto del ministro e della Commissione fosse vero, converrebbe anche ammettere nella stessa eccezione tutte le azioni industriali, le quali sono una così gran parte del capitale circolante. Le azioni della Banca Nazionale e della Banca di sconto, come quasi tutte le azioni industriali sono al portatore, ed a detta del signor ministro e del signor relatore, tutti questi titoli che pur rappresentano gran parte del patrimonio dei nostri concittadini sfuggirebbero all'azione della legge.

Ma, lo ripeto, questo non è, perchè molte, anzi moltissime eredità debbono sottostare ad inventari legali in cui la frode è meno facile, ed in cui sono contemplati tutti i valori, e perchè in fondo al carattere degli uomini del nostro paese è da tutti riconosciuto esistere un certo sentimento di probità dal renderli alieni dal far frode alla legge per amore di lucro. Certo che frodatori esistono pur nel nostro paese, ma io sono convinto che si trovano qui in minorità, e che in generale si dichiarerebbero anche le cedole al portatore come si dichiarano le azioni industriali.

Se fosse vero l'asserto della Commissione, converrebbe credere che anche l'oro, anche le gioie, anche l'argenteria sfuggirebbero sempre a questa tassa. Se mai si dovesse ciò ammettere, ognuno ben vede quale grave, gravissima sottrazione verrebbe fatta alla legge medesima. Ma, se è vero quello che io credo verissimo, che cioè la maggior parte dei nostri concittadini non sono frodatori, che una grandissima parte delle eredità non isfuggono agli inventari legali, penso che, ammettendo questa tassa sulle rendite del debito pubblico, togliendo l'eccezione che ad esse si vorrebbe concedere, si farebbe un largo dono ed importantissimo alle finanze, e si verrebbe a conferire un carattere molto più serio alla legge, che essa non avrebbe quando si facesse questa sottrazione.

Io debbo inoltre far osservare relativamente a queste iscrizioni al portatore che una gran parte di esse non potranno sfuggire all'azione del fisco, anche per l'uso che se ne fa ordinariamente dai cittadini.

Sono pochi i cittadini i quali tengano queste iscrizioni semplicemente nel loro portafoglio, molte volte esse sono depositate alla Banca per avere momentaneamente un capitale in danaro da far fruttare in speculazioni, altre volte sono depositate presso i banchieri, e via dicendo.

Ora tutte queste non isfuggiranno all'azione del fisco, e faranno parte di quel fondo di ricchezza sopra cui viene a gravitare la legge. Inoltre una grandissima parte di esse sta iscritta sui libri dei negozianti, e sopra questi libri, m'immagino, gli agenti del Ministero andranno qualche volta a gettare gli occhi, se vorranno che veramente la legge produca il frutto che è chiamata a produrre.

Ora, eliminata, e credo vittoriosamente, la questione d'utilità, viene quella dell'opportunità. Il signor ministro dice che, se mai il Parlamento rifiutasse questa proposta, ne avverrebbe che questo sarebbe da ognuno ritenuto come una interpretazione legale, per cui il potere in avvenire si troverebbe strette le mani, e non potrebbe mai più colpire queste rendite dello Stato. Ma la questione, signor ministro, ora è cambiata. Non si tratta più di un voto sopra una proposta ministeriale, ma sì di un voto sopra una proposta di un semplice deputato.

Qualora la mia proposta venisse, locchè spero non avverrà, rigettata, il rigetto non ha più tanta efficacia, e se è accettata ne avrà tutto il beneficio (*Ilarità*), ed io spero che, posta così la questione, anche il signor ministro voterà pel mio emendamento.

Io vado convinto che se noi votassimo questa legge la-

sciando una eccezione in favore delle rendite del debito pubblico, dopo aver aggravato, la mano sopra tutti e specialmente sopra i debiti, ne nascerebbe gravissimo uno sconforto nel paese.

Tanti che si vedono colpiti in tutti i modi, quale pensiero volete voi che nutrano in cuore vedendo sfuggire sempre da ogni tassa, da ogni imposta questa maggiore delle ricchezze, questa ricchezza, la quale non è guardata poi con occhio troppo benevolo, indipendentemente dalla questione delle poste, e per la natura sua è considerata dalla maggior parte degli uomini come forse la meno onesta e la meno legittima, perchè, credetelo, cotesti subiti giuochi di borsa, quelle fortune che s'innalzano così rapidamente attraggono sopra di loro l'occhio, non voglio dire invidio, geloso, ma certo poco benevolo delle nostre classi lavoratrici, dei laboriosi agricoltori, dei piccoli proprietari.

Ora, quando l'agricoltore, l'artigiano, il modesto padre di famiglia che si vede colpito ad ogni passo che egli faccia, ad ogni proprietà che egli abbia, ad ogni atto a cui si accinga, vegga sempre e poi sempre intatta questa grande massa di danaro pubblico, la quale serve ed ai subitanei giuochi ed agli slanci così rapidi e straordinari, quale giudizio non porterà egli dell'opera vostra? Io credo che la legge ne avrebbe tale marchio per cui io non saprei se non sarebbe meglio che fosse in fine rigettata, e certamente il Ministero non avrebbe per le finanze quel beneficio che era nei suoi intendimenti.

Per tutte queste ragioni, distrutto, secondo me, l'argomento della poca utilità, allontanata dal modo con cui ho fatto la proposizione, la questione dell'opportunità, io, pel bene delle finanze che ne avrebbero un beneficio reale, pel bene della moralità pubblica, perchè la legge abbia quella efficacia senza cui le leggi sono niente, e peggio che niente, io domando che sia accettato il mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Valerio.

(È appoggiata.)

La parola spetta al signor relatore.

PALLIERI, relatore. La Commissione ha lasciato affatto da banda la questione di diritto, di vedere, cioè, se si possa o no stabilire una tassa di successione sulle rendite del debito pubblico. L'onorevole Valerio tuttavia ha detto che la Commissione aveva vulnerato il principio, poichè all'articolo 63 essa riconosceva che si possono realmente imporre tali rendite.

Quanto all'articolo 63 io osservo che questo articolo, eccettuata una sola parola, è persino conforme all'attuale giurisprudenza della Camera dei conti, come è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione di Francia intorno alla legge di frimaio, anno VII, nella quale sta scritta l'esenzione assoluta delle rendite sullo Stato dal diritto d'enregistrement. Ho detto ad eccezione di una sola parola, ma questa che è la parola *donazione*, vi fu introdotta; al solo oggetto di ovviare alle frodi, coll'unanime assenso di tutti i commissari, e così anche degli onorevoli Di Revel, Lanza ed Arnulfo i quali hanno sempre alacramente sostenuto che in diritto non si possono in alcun modo imporre le rendite in discorso. Io quindi debbo dichiarare che la Commissione non ha in nessun modo inteso di pregiudicare la questione di diritto né in un modo né nell'altro.

Ma sarebbe piuttosto all'onorevole Valerio che io potrei dire che ha vulnerato il principio in senso contrario alla sua opinione. Quando ci fosse dimostrata la convenienza e l'opportunità di tassare anche le rendite sul debito pubblico, io, che ho sempre creduto che esista nello Stato il diritto d'im-

porre, non sarei stato in silenzio allorchè si mise in votazione il numero 4 dell'articolo 62, in cui si approvò l'esenzione del contratto di vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.

La Commissione fa questa proposta, come vi disse nel suo rapporto, unicamente sotto l'aspetto della convenienza e della opportunità, astrazione fatta dalla questione di diritto, che non vuole trattare per non distruggere la bella unanimità che regna nel suo seno a questo proposito.

L'onorevole Valerio alla ragione addotta dal signor ministro delle finanze e dalla Commissione, che sfuggirebbe alla tassa la più gran parte delle rendite sul debito pubblico, cioè quelle massimamente che sono al portatore, rispose dicendo che esistono molte altre cartelle al portatore, come azioni di società, mentovò il danaro, l'argenteria e simili, e soggiunse che se questi oggetti s'impongono, non vi è motivo per non imporre le rendite dello Stato.

Vi esiste però una gran differenza, ed è che, imponendo le azioni di società, il danaro, l'argenteria e simili, non si ottiene molto, è vero, ma si ottiene pur sempre qualche cosa, il che costituisce una vera utilità per lo Stato; laddove, imponendo le rendite sul debito pubblico, mentre si ricaverebbe ben poco, ne risulterebbe d'altro canto un danno gravissimo. Faccio osservare al deputato Valerio che non deriva alcun pregiudizio allo Stato, ma un guadagno soltanto da ciò che viene a percepire per la tassa di successione sul danaro e sui titoli al portatore altri che le cedole del debito pubblico; per lo contrario, il tenue beneficio che conseguirebbe col tassare quelle, recherebbe d'altra parte un danno grandissimo.

L'onorevole Valerio ha detto che in sostanza non sono riguardate le fortune consistenti in rendite sul debito pubblico con occhio molto benevolo; io avverto però che, quando sgraziatamente lo Stato si trova in strettezze finanziarie, si riguardino o no con occhio benevolo i capitalisti, bisogna necessariamente rivolgersi ad essi, e non è ancora gran tempo che abbiamo avuto ricorso al credito pubblico.

Io non andrò col deputato Valerio a cercare se ci potremo guarentire di non avere più necessità del credito; noto solo che in questa discussione da taluno degli onorevoli nostri oppositori si è detto che sarebbe stato meglio avere ricorso a prestiti, anzichè ad imposte; ciò dicera fra le altre cose l'onorevole Mongellaz. Io penso invece che sia molto più conveniente cosa adottare questa legge d'imposta, e procurare di fare in tal modo che si abbia il meno che sia possibile bisogno ancora dei capitalisti. Alle considerazioni già addotte in proposito, aggiungerò solo questa che negli prestiti chi guadagna sono i ricchi, giacchè per prestare danari è necessario averne, laddove poi le imposte occorrenti per estinguere il debito pubblico si pagano in maggior proporzione, nello stato attuale del nostro sistema finanziario, dai proletari che dai ricchi. Io dunque non sono per nulla favorevole ai prestiti, ma lo sono ad una legge d'imposta che ci metterà forse nel caso di non aver più d'uopo di ricorrere al prestito.

Quando poi il nostro credito si sia rialzato al punto che non si abbia più a temere l'impressione che produrrebbe una legge che lo colpisse direttamente, come avverrebbe se si approvasse la proposta dell'onorevole Valerio, allora per me aderirò volentieri a qualunque legge la quale metta le rendite sullo Stato assieme a tutti gli oggetti tassabili.

Ciò che soprattutto conviene aver presente in simili questioni sono le circostanze in cui si delibera, sono i tempi che corrono; imperocchè la decisione dello stesso punto può essere dalle condizioni dello Stato ora richiesta in un senso e poi in un altro da diverse circostanze.

Così, per esempio, in Francia, quando si fece la legge del 22 frimaio, anno settimo, giustamente e ben a proposito si sanzionò con quella l'esenzione assoluta dalla tassa a favore degli atti riguardanti rendite sullo Stato, e tutti encomiarono mai sempre quell'assennata deliberazione. Sotto il regno di Luigi Filippo invece, ristaurate felicemente e prosperamente le finanze, vennero le rendite sullo Stato ad un punto tale che furono vendute 120 lire e più per 100; allora era desiderio, e giusto desiderio della nazione, che si facesse cessare l'esenzione portata dalla legge del 22 frimaio, anno settimo. Luigi Filippo non diede ascolto a quel voto generale del paese, ed io reputo che ben a ragione, fra le varie cause della sua rovina, si possa annoverare anche questa, di non aver mai voluto assentire un'imposta sulle rendite dello Stato. Ora noi ci troviamo finanziariamente in circostanze più simili a quelle dell'anno VII che non a quelle del regno di Luigi Filippo; sgraziatamente è così. Ho bensì ferma fiducia che non tarderemo a ritornare ad un tempo in cui le nostre rendite sul debito pubblico saranno al disopra del pari, ed allora l'onorevole Valerio non avrà alcuno più di me caldo fautore della sua proposta.

Impertanto il vantaggio della tassa delle rendite in questione sarebbe minimo, giacchè verrebbero per la più parte sottratte alla medesima, ed invece l'impressione che siffatta misura produrrebbe sarebbe assai sfavorevole.

Non aggiungerò altra osservazione, poichè posso esprimere il mio pensiero con una profonda sentenza di Niccolò Machiavelli, il quale dice che « non sarà mai lodevole quella legge la quale sotto una poca comodità nasconde assai difetti. » Tale sarebbe, a nostro avviso, la proposta dell'onorevole deputato Valerio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. Io non ho potuto comprendere come l'onorevole presidente del Consiglio, al quale niuno al certo negherà perspicacia e conoscenza del sistema parlamentare, abbia potuto esordire nel suo discorso dicendo che rimaneva fermo nella profonda sua convinzione che in diritto non solo si possa, ma si debba colpire della tassa le rendite del debito pubblico cadenti nelle eredità dei singoli ritentori; ma che aveva dovuto rimuoversi stante l'opposizione che incontrava un così giusto principio, quella opposizione stessa alla quale fu già questo principio sacrificato nella legge del 1851. Infatti, come spiegare l'attuale arrendevolezza del presidente del Consiglio, posta a parallelo colla pertinace fermezza da lui pochi giorni or sono spiegata nella discussione dell'articolo terzo di questa stessa legge.

Nessuno, e meno ancora l'onorevole presidente del Consiglio, vorrà negare la piena ed esclusiva sovranità della Camera dei deputati in merito a leggi d'imposta e di bilanci: se ciò è, era appunto a fronte di quella viva opposizione che partiva da membri appartenenti a tutte le frazioni della Camera sull'articolo 3, che avrebbe dovuto rimuoversi; eppure, innanzi a quella opposizione gigante, a quella opposizione legale, esso tenne fermo: ed ora perchè vacilla, perchè si ritrae innanzi ad una opposizione che noi non conosciamo, e che posso dire illegale? Giacchè l'opposizione della Commissione non è tale da porre in pericolo la proposta Valerio, ove la medesima abbia, come il nostro, l'appoggio del presidente del Consiglio.

Ma esso poi soggiungeva che però avrebbe validamente oppugnato il principio della Commissione, laddove essa avesse voluto adottare tale esenzione non a titolo di opportunità, come ha fatto, ma quale diritto; ma che essendo stata allontanata questa questione, egli credeva più conveniente di non

vulnerare oggidì con un voto del Parlamento la questione medesima, per essere in piena libertà, quando venisse il momento opportuno, di colpire in modo profittevole queste cedole.

Io osserverò al presidente del Consiglio che sono d'avviso che questa questione, che solo può essere sancita dal nostro voto, non sarebbe stata vulnerata nel senso da lui esposto, quando egli avesse persistito nella sua prima proposta. Se ha potuto vincere l'articolo 3 quando aveva l'opposizione di destra e di sinistra contro di lui, non intendo come potrebbe essere vulnerata questa questione, in merito alla quale ha tutta l'opposizione in suo favore.

Ma dirò di più; io credo che la questione sarà gravemente vulnerata in questo senso. Se facendo questa legge, nella quale si colpiscono perfino i debiti, veniamo a dichiarare che non colpiamo le cedole, per quante dichiarazioni si facciamo, si dirà che si è ceduto davanti a questo principio, che cioè non ci credevamo assistiti in diritto per farlo. Giacchè, riguardo alla convenienza, fra tutte le ragioni addotte, nessuna ve ne ha la quale possa convincere il paese che il colpire le cedole debba produrre nessun vantaggio alle finanze.

E qui mi viene in acconcio di rispondere all'onorevole presidente del Consiglio, il quale faceva il confronto fra le cedole nominative, le quali sono in piccolo numero, e tutte le altre al portatore. Egli ha dimenticato di quale natura sono in generale tutte le eredità. Dove vi può essere frode, sarà nelle sole eredità tra padre ed un figlio unico, ovvero in una successione nella quale una sola persona, senza prossima o lontana contestazione, sia chiamata ad ereditare; ma in tutte le altre successioni, nelle quali vi sono minori, o vi sono contestazioni di legittime, o vi è il pericolo di una lite, io dico che non le potranno nascondere, sempre quando si metta una penale forte al frodatore di questa imposta, e ciò facendosi, si sta nel principio di diritto, che cioè là dove è più facile la colpa, più severa deve essere la pena. Ora, appunto perchè il frodare le finanze col nascondere le cedole sarà più facile, io dico, non vi ha che a mettere una pena grave, e si sa che, quando vi sarà una pena competente, si andrà a rilento in queste frodi, perchè, per quanto uno si creda tranquillo al momento che si apre l'eredità, si sa che facilmente nascono delle liti, e una volta che fosse preso in contraddizione, esso dovrebbe pagare questa penale. Quindi io credo che non sarà così piccolo il vantaggio che se ne dovrà ritrarre. E, giacchè l'onorevole presidente del Consiglio ha detto che si erano trovate opposizioni, che noi legalmente non conosciamo, ma che pur hanno trapelato, non ignoro che quelle opposizioni si sono fondate su di un'altra ragione, quella cioè che i ritentori di cedole sono già in possesso di questa esenzione da una costante legislazione di 30 e più anni.

Ora io dico che è da secoli che i debitori erano in diritto di non pagare imposte per debiti, eppure noi li abbiamo colpiti, non ostante che la prescrizione a favore di questi debitori fosse assai più longeva di quella dei portatori di cedole.

Io vado più oltre e dico che il non colpire le cedole sarà lo stesso che esonerare la pecunia dal pagare l'imposta di successione. Io domando quale è quell'uomo che non crederà in buona fede, ricevendo un'eredità in cui si trovi una somma in danaro, di non poterla convertire in cedole, nei giorni che la legge gli accorda per fare la consegna.

Io sono nemichissimo delle frodi alle leggi, nè certo nasconderei le cedole che si potessero trovare in una eredità a cui fossi chiamato, ove queste fossero colpite; ma confesso ingenuamente che, se mi dovesse spettare una eredità nella quale

vi fosse del danaro, io crederei di poter conscienciosamente cambiare questo danaro in tante cedole prima di farne la consegna. Io quindi credo che l'esonerare dalla tassa le cedole, invece d'impedire le frodi, sarà un mezzo perchè queste abbiano luogo.

Non posso poi darmi ragione della severità con la quale la Commissione ci viene ripetendo questo argomento, che, avendo noi bisogno di ricorrere al credito pubblico, dobbiamo tenerlo rilevato.

L'onorevole presidente del Consiglio, che fu già chiamato a contrattare vari imprestiti, ha detto più volte che poco calcolava sopra questa ragione per ottenere buone condizioni. Infatti noi vediamo il debito pubblico fare degli sbalzi del quinto, del quarto del valor nominale, quindi è chiaro che la minaccia di colpirlo nelle eredità non può per nulla influire; altre sono le cause che agiscono sul credito pubblico ed operano una tale oscillazione.

Ma il signor relatore (e qui mi permetterà il mio amico Valerio che io rispondo in suo nome) interpellava il deputato Valerio, dicendo che, se egli poteva essere garante che noi non avremmo più dovuto ricorrere al credito, soggiungeva che nel caso negativo allora avrebbe assentito alla sua proposta.

Io dirò prima di tutto al signor relatore che il modo vero di migliorare il credito sta nel migliorare la finanza; ora, quando in questa legge si colpissero le rendite, noi faremmo un atto di giustizia, ed apporteremmo un maggior provento alle finanze, ed in tal modo noi faremmo un reale beneficio ai creditori stessi, e per tal modo diamo loro assicuranza che, quando dovremo nuovamente ricorrere al credito, più facilmente potremo mantenere gli impegni che avremo assunti.

Infatti il presidente del Consiglio, tuttavolta che ha presentate delle domande di contrarre imprestiti o leggi di aggravio, ha detto: « assestiamo le finanze, e state certi che i capitalisti allora ci daranno danaro a migliori condizioni. » E questo è naturalissimo.

In risposta poi alla interpellanza Pallieri dirò che nessuno, nè l'onorevole Valerio nè il signor relatore, può dire *a priori* se ricorreremo ancora o no al credito, ma possiamo con tutta asseveranza dire che, migliorate le nostre finanze, qualunque sia la contingenza nella quale dovremo ricorrere al credito, noi troveremo sempre patti più vantaggiosi, meglio che collo stabilire dei privilegi.

Ma vi è di più, se noi entrassimo in questa interpretazione della legge 24 dicembre 1819, ne verrebbe che le case di Torino, le quali godono del privilegio di non pagare le imposte, cadendo in eredità, non potrebbero essere colpite...

LANZA. Domando la parola.

MELLANA. Più, seguendo in questa erronea interpretazione, noi dovremmo esonerare dalle tasse d'insinuazione quegli acquisti di stabili che venissero pagati in tante rendite sul debito pubblico.

A chi più interessa che sieno in buono stato le finanze nazionali? A chi più interessa che lo Stato sia in grado di difendere la propria indipendenza? A tutti; ma più specialmente ai creditori dello Stato. E perchè questi soli, cui più fruttano le imposte, non pagheranno imposta alcuna?

Si potrebbe fare una lunga enumerazione di assurdi che si possono dedurre da questo assurdo privilegio; ma la questione è talmente chiara per se stessa, che non è prezzo dell'opera intratterere più a lungo l'attenzione della Camera. Quindi conchiuderò pregandola a notare che a fare accogliere dalle popolazioni una legge d'imposta è necessario il concorso della forza morale; e questa nasce, non solo da una appro-

fondita discussione e dall'intrinseca bontà della deliberazione, ma anche dai rappresentanti della nazione con cui la legge viene vinta.

Se in questo recinto fosse adottata la rivoltante ingiustizia di colpire d'imposta, come abbiamo fatto, i debiti che gravitano sull'asse ereditario e sulle piccole eredità di 2 mila lire, e di esonerare poi da tale imposizione le cedole, molti che sarebbero disposti ad accettare questa legge, la respingerebbero, e mancherebbe così alla medesima la forza morale di cui ha d'uopo. Badi pertanto la Camera a non accrescere quel fondo di odio che, come giustamente faceva osservare l'onorevole Valerio, si venne diffondendo in Europa contro questa classe privilegiata dei ritentori di rendite sullo Stato.

In tutti i tempi, quando gli imprevidenti legislatori hanno assentiti dei privilegi a piccole ed a grandi classi di cittadini, quei privilegi hanno creato dei giusti risentimenti che hanno rivoltata la coscienza pubblica, e vennero poi sempre i giorni nei quali amaramente furono scontati tali privilegi.

Ora, mentre noi ci sforziamo di fare gradatamente scomparire i privilegi creati da altre età, solo una classe ne va via via ogni giorno acquistando, e questa è la classe di coloro che possono e vogliono essere creditori dello Stato.

Ora, coll'accumulare sempre nuovi privilegi su questa classe, si finirà col metterla al bando della pubblica opinione. E se ciò sia fare un reale vantaggio ai ritentori di cedole dello Stato lascio che ne sia giudice la Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Lanza.

LANZA. Se come membro della Commissione ebbi ad esprimere in seno ad essa un voto contrario alla disposizione che tenderebbe a colpire di una tassa di successione le cedole del debito pubblico, ebbi già altresì ad esprimere nella Camera la stessa opinione in altra circostanza. Nè è che dal comprendere nella tassa di successione le cedole del debito pubblico mi trattenga il desiderio di volere ai ritentori di esse accordare un privilegio, o la credenza che ciò non torni utile. Coloro che considerarono la questione sotto l'aspetto dell'utilità hanno ragione, ed ai loro argomenti poco potrei rispondere. Ma io penso che in qualsiasi questione tanto gli individui quanto un Parlamento debbono non solo riguardare all'utile, ma sì anche considerare il diritto. E dicasi quanto vuoi, egli è impossibile, al punto a cui venne la discussione, evitare la questione di diritto.

Si dice che se si facesse un'esenzione per le cedole del debito pubblico si commetterebbe un'immoralità, e ci si solleverebbero contro tutte le altre classi sociali per un privilegio che si vorrebbe usare relativamente a quella dei ritentori di questi effetti pubblici.

Per menomare l'importanza di questo argomento comincerò coll'avvertire che non si tratta qui di classi privilegiate. Finchè si parlerà di cedole privilegiate rispetto alla tassa, lo comprendo; ma una classe privilegiata che abbia delle cedole io non la conosco; giacchè chiunque può comprarne, purchè abbia danaro; chiunque può convertire i propri beni, di qualunque natura, in cartelle della rendita dello Stato.

Dunque non vi è classe privilegiata. Questa osservazione, che è secondaria, io la premetto appunto per distrarre una falsa idea, la quale potrebbe produrre per avventura un certo senso sopra quelli che non vi prestassero guari attenzione.

Tuttavia io riconosco, tanto più nelle circostanze attuali, che, se noi potessimo anche colpire le cedole nella massa delle eredità, si otterrebbe un maggior reddito per le finanze. Non mi faccio però un'idea esagerata di questo proba-

bile reddito, giacchè è cosa pur troppo conosciuta in pratica che tutto quell'asse ereditario che può facilmente sottrarsi al fisco, generalmente lo si sottrae per la ragione che ho già intesa da diverse parti della Camera, sussistervi un pregiudizio nelle popolazioni, che il sottrarre una parte della tassa od anche l'intera tassa al fisco non è poi gran male. È un pregiudizio che si sradicherà col tempo, ma che frattanto esiste; dimodochè ora anche di buona fede si crede che si possa fare questa frode al fisco senza far male. E questo sia detto a proposito di coloro che dicono: c'è moralità. Sì, della moralità ce n'è senza dubbio, ma pure sopra certi punti non è abbastanza illuminata, ed io credo che appunto nel caso delle contribuzioni il nostro popolo non sia ancora giunto a quel grado di ragionamento da poter veramente persuadersi che chi ruba al fisco fa lo stesso come chi rubasse al suo vicino.

È innegabile, e l'esperienza lo prova, e se noi avessimo una statistica del demanio potremmo esserne tosto convinti in modo preciso, che quanto riguarda particolarmente al denaro, alle carte, alle cose insomma che si possono più facilmente sottrarre all'asse ereditario, la tassa di successione, relativamente a questa materia imponibile, frutta assai poco. E così è facile prevedere che avverrebbe per tutte le cedole al portatore. Quindi, tutto al più, nel caso che si accettasse il sistema degli onorevoli preopinanti, si verrebbero a colpire i pupilli, forse anche le vedove; ma la gran massa di queste cedole sarebbe facilmente sottratta nelle altre successioni, perchè, oltrechè sono pochi i privati che abbiano delle cedole nominative le quali non potrebbero sfuggire, anche queste poche, quando noi stabilissimo che devono pagare, sarebbero certo convertite in altre al portatore. Oltre a ciò conviene ancora notare che i corpi morali, i quali sono pur quasi tutti ritentori di cedole, come perpetui, non pagano mai nulla di successione. Ma, ciò malgrado, non voglio disconoscere la questione dell'utilità, benchè non si possa darle tutta l'estensione che vorrebbero gli onorevoli preopinanti Valerio e Mellana. Non c'è dubbio che, ove si ammettesse il sistema da essi propugnato, una parte di lucro ne verrebbe alle finanze. Ma, lasciando a parte questa questione, io mi domando se, ammessa anche l'utilità, vi sia diritto di imporre questa tassa sulle cedole.

Io prego la Camera ad udire ancora la lettura dell'articolo che lesse l'onorevole presidente del Consiglio.

Il sesto alinea di quell'articolo 4 della legge fondamentale del debito pubblico è così concepito:

« Le dette rendite del debito pubblico saranno esenti da ogni legge di ubena (noti bene la Camera che parla di ogni legge di ubena, che si può anche sino ad un certo punto considerare come legge di successione), da ritenzione, confisca od imposizione, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. »

Ora io domando se, a fronte di una disposizione siffatta, in cui ha voluto il legislatore escludere dal pagamento di ogni tassa le cedole del debito pubblico, se si possa dire che la legge è chiarissima nel senso contrario. Io non sono legale di professione, ma mi pare che il senso comune sia sufficiente per decidere che almeno la cosa è assai dubbia. E di fatto vediamo l'interpretazione che se le è data dal 1819 in poi. Per quante leggi si siano fatte d'imposte o dirette od indirette, di successione, d'insinuazione o di qualunque altra natura, non si sono mai comprese le cedole. La legge stessa sulle successioni, che abbiamo approvata, ha dato una simile interpretazione. Parimente, quando per i corpi morali, abbiamo creato una tassa particolare, la quale tiene luogo dei

diritti di successione, non si contemplarono le cedole sul debito pubblico.

Dunque ben si scorge che i legislatori del Piemonte, dal 1819 sino ai di nostri, hanno interpretato l'alinea di cui diedi poc'anzi lettura, nel senso che le cedole sul debito pubblico dovessero andare immuni da qualsiasi tassa. E noterò ancora che per dare maggiore efficacia a questa disposizione il legislatore disse che le cedole andrebbero esenti da ogni tassa, non solo in tempo di pace, ma anche in tempo di guerra. Per tal guisa, anche allorchè si cerca di cavare dalla ricchezza pubblica tutto ciò che si può ottenere per sovvenire alle necessità dello Stato, vale a dire nel caso di una guerra, si dispone che le cedole saranno eccettuate.

Ciò stando, siccome l'interpretazione di questo articolo involve un dubbio, è mestieri arrestarci alquanto, onde risolverlo.

A tale proposito giova avvertire che qui non si tratta di una legge su cui si possa agevolmente rivenire mutandone le disposizioni, perchè si tratta di un contratto statuito dalla legge fra due parti, vale a dire fra lo Stato ed i creditori suoi. È natural cosa che le guarentigie date per l'addietro a tale riguardo non si possono togliere che sotto la condizione che si sciolga il contratto, cioè nel caso di conversione. Che lo Stato sciolga il contratto coi creditori e dichiari di voler fare la conversione della rendita, dichiarati di esser pronti a rimborsare il capitale, e allora potrà togliere tutti i privilegi che nell'interesse pubblico fosse opportuno far cessare. Ma fuori di tal caso, ove si volesse interpretare l'articolo che ho citato nel senso degli onorevoli preopinanti, si lederebbe un contratto bilaterale.

Ora io faccio osservare che la vera moralità consiste nel rispettare i trattati ed i contratti, e se questo è un contratto, e se in questo contratto vi è una disposizione la quale assicuri ai creditori dello Stato che non saranno mai imposte le cedole di cui sono detentori, il dovere del legislatore si è di mantenere la fede data, la quale, quando fosse violata, qualunque ne fosse la causa, certamente infirmerebbe d'assai il credito che il paese gode tanto all'estero come nell'interno. Ora nessuno non vede come la minore fiducia che si avrebbe nella buona fede del Governo potrebbe portare con sé gravi conseguenze.

Mi pare che queste considerazioni, se non risolvono la questione, siano però di tale peso da consigliare molta cautela prima di prendere una deliberazione nel senso propugnato dagli onorevoli Valerio e Mellana. È necessario quindi che la Camera dichiari anzitutto, non se sia utile alle finanze di colpire queste cedole del debito pubblico di una tassa, ma se ciò può fare a senso dell'articolo 4 della legge organica sul debito pubblico, se questa disposizione, interpretandosi senza sottigliezze ed in un modo franco secondo le intenzioni del legislatore, si possa intendere nel senso che le cedole del debito pubblico devono essere colpite colla tassa di successione.

Ecco la vera questione che deve ben ponderare e risolvere avanti tutto la Camera. Si dice che la tassa di successione è una tassa *sui generis*, che non si deve considerare come le altre; che forse non si avrebbe il diritto di far pagare alle cedole un'imposta diretta o di altra natura, ma che però si può alle medesime far pagare una tassa di successione, stantechè non sono le cedole che paghino, ma è l'asse ereditario; che quindi queste cedole, entrando con tutti gli altri fondi ereditari in una massa comune, la tassa è presa in complesso e non colpisce direttamente questi effetti pubblici. Quest'argomentazione è certo molto sottile; ma voglia la Camera av-

vertire che, se nella massa di un'eredità le cedole c'entrano per un decimo, se voi colpite anche le cedole colla tassa di successione, un decimo della tassa graverà immanchevolmente su queste cedole, e che per conseguenza le cedole saranno colpite, dimodochè questa distinzione di voler confondere una tassa mista, che cioè colpisce una materia imponibile composta di diversi elementi, con una tassa semplice che colpisce direttamente una sola materia imponibile, una sola specie di fondi, questa distinzione, dico, non regge. Ma, ripeto, io non voglio in diritto risolvere questa quistione. Solo mi pare evidente che senza risolvere la questione di diritto non si può venire a trattare la questione di utilità. Si deve per conseguenza portare la discussione sul primo terreno, cioè quello del diritto, e quantunque ai miei occhi sia evidente che non c'è questo diritto se non nel caso in cui si cambi il contratto tra lo Stato ed i suoi creditori, nel qual caso si può togliere anche questo privilegio, sebbene non creda che questa debba essere l'opinione di tutta la Camera, perchè, prima che la Camera si decida per un'opinione, la questione di diritto bisognerebbe che fosse più studiata; tuttavia mi pare che le ragioni addotte siano sufficienti almeno per provare che c'è dubbio a questo riguardo, e che nel dubbio, prima di arrischiarsi a colpire le cedole unicamente dal lato dell'utilità, bisogna almeno risolvere la questione se si abbia la facoltà di farlo o di non farlo.

Dirò poi che non sta il caso di confronto posto innanzi dall'onorevole deputato Mellana, cioè che ci sono anche delle case in Torino che sono eccettuate dalle imposte, e che quindi non dovrebbero pagare nemmeno la tassa di successione, mentre pure la pagano. Questo fatto esposto dall'onorevole deputato Mellana è assai inesatto. È bensì vero che queste case sono privilegiate in quanto all'imposta prediale, ma è determinato nel decreto che è solo per questa imposta che hanno un favore, dimodochè è ben inteso che non vanno esenti dalle altre imposte, e diffatti pagano l'imposta provinciale e locale...

Voci a sinistra. Non le pagano!

Altre al centro. Sì, le pagano!

MARTELLI. Quelle in piazza Vittorio Emanuele ed a porta Nuova non pagano nessuna imposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Vi è la lite vertente.

LANZA... pagano le altre imposte, e non vi è nel decreto che ho accennato la disposizione che debbano andar esenti da qualunque imposta, tanto in tempo di pace che di guerra, come nella legge sul debito pubblico.

Io sono persuaso che quel decreto non contiene una formula di tale natura; esso specifica bene quale è l'imposta da cui vanno esenti quelle case ed il tempo per cui deve durare tale eccezione.

Nè vale il dire: voi non avete voluto escludere i debiti, mentre anche questi da lungo tempo andavano esenti dalla tassa di successione; per conseguenza commettete la stessa ingiustizia nel volerli ora comprendere. Quest'argomentazione non ha fondamento, perchè non ci era nessun contratto tra quelli che hanno debiti ed il potere legislativo, il quale contratto vincolasse questo a non comprendere i debiti nella tassa delle eredità; dimodochè non può sussistere nemmeno questo confronto.

Per conseguenza io credo che non vi siano ragioni sufficienti per voler sin d'ora decidere che le cedole del debito pubblico debbano essere comprese nella tassa delle successioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Io comincerò per rispondere alcune parole a quanto riguarda quella che dicesi questione di diritto, questione che io ed i miei amici non abbiamo toccata, perchè non fu mossa nè dalla relazione della Commissione, nè dal Ministero. Certo, se il diritto di assoggettare a questa tassa le pubbliche rendite non fosse chiaro, limpido, inattaccabile, non avremmo intese le parole dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli avrebbe pensato più di una e più di venti volte prima di venire proponendo di violare la fede pubblica, ammettendo in un suo progetto di legge il principio che le cedole possano essere colpite. Quando egli faceva questa proposta aveva certamente consultato se stesso ed i consultori legali della Corona, e quindi quando proponeva che questa eccezione per le cedole del debito pubblico non fosse scritta nella legge, egli sapeva di fare cosa giusta, di fare cosa consenziente colla legislazione del paese e coi fondamenti del diritto.

Quando la cosa fosse parsa dubbia, io credo impossibile che il presidente del Consiglio dei ministri davanti ad un Parlamento libero fosse venuto a proporre una violazione della fede pubblica. Quando egli l'avesse fatto, nessun deputato, da qualunque parte della Camera esso segga, sarebbe venuto ad appoggiare la sua proposta, perchè nessuno si farà mai scientemente violatore della fede pubblica. I Piemontesi sono conosciuti dappertutto come uomini leali e fedeli mantenitori della propria parola, lo furono sempre, lo sono presentemente e lo saranno in avvenire, nè per opera di un Parlamento libero essi mancheranno mai alla riputazione che ebbero i loro antenati.

Or dunque, nei termini in cui è stretta la legge attuale, la questione di diritto non sussiste.

Se una legge si venisse proponendo, con cui fossero direttamente tassate le rendite del debito pubblico, avrebbero perfettamente ragione gli oppositori; ma qui si tassa l'eredità, non si tassano le rendite. Egli è evidente che, se stesse quella ragione, bisognerebbe, non solamente esimere dalla tassa le cedole del debito pubblico, ma bisognerebbe pure esimere il prodotto delle cedole medesime. E questo è appunto un argomento di cui si valeva l'eloquente presidente del Consiglio dei ministri in un'altra parte del Parlamento, rispondendo ad un'osservazione eguale a quella che ha fatto testè l'onorevole deputato Lanza.

Se dunque il Ministero venisse proponendo una legge nella quale dicesse: « tutte le rendite del debito pubblico pagheranno una tassa, » io sarei il primo a combatterlo; ma qui non si tratta di tassare le rendite, si tratta di tassare le eredità. Tutti i valori che rappresentano queste eredità debbono essere tassati, nè avvi ragione per cui le rendite debbano essere eccettuate. E che ciò sia, lo prova lo stesso progetto della Commissione.

Io ho già letto l'articolo 65, in cui viene detto: « Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come danaro contante nelle donazioni, ed allorquando servono di corrispettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni e liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; e quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura. »

Io domando se tra questa posizione e quella contemplata nell'articolo 66 non vi sia identità di caso, e se non si debbano contemplare nelle eredità anche le rendite del debito pubblico come danaro contante, quali sono considerate appunto nelle donazioni. Alla Commissione poi che mi incol-

pava quasi avessi vulnerato il mio principio non combattendo l'eccezione contenuta nel paragrafo quarto dell'articolo 62, risponderò che ciò non pregiudica nè punto nè poco la questione, perchè in quel paragrafo è detto: « sono esenti dal diritto proporzionale e soggetti al diritto fisso. » Quindi non è questa una eccezione, ma solo un affare del più o del meno, o meglio di modalità e di regolamento.

Faccio osservare poi alla Commissione che nell'articolo 92 della tariffa delle tasse di insinuazione veniva essa stessa a vulnerare col suo principio quanto stabiliva la tassa sopra la vendita di cedole del debito pubblico od obbligazioni dello Stato. Or dunque lasciamo queste quistioni da parte, che non mi paiono degne di occupare un Parlamento, ma guardiamo alle due questioni di utilità e di opportunità, che sono le due questioni veramente serie e sole da trattarsi.

L'onorevole relatore mi chiedeva se si poteva guarentire che non si avrebbe più a ricorrere al credito pubblico.

A questo ha già dato una degna risposta l'onorevole deputato Mellana, dicendo: miglioriamo le nostre finanze, e poi, quand'anche si siano imposte le cedole nella legge di successione, noi troveremo sempre a fare degli impieghi a buoni ed utili patti. Ma io dico di più che ha risposto, prima del deputato Mellana, l'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha detto che in Inghilterra si è sempre ricorso al credito pubblico malgrado che le rendite siano soggette a questa tassa, senza danno nessuno pel credito dello Stato.

Infatti noi sappiamo come si fanno questi generi di contrattazioni. Sappiamo che quando i signori Rothschild, Fould, Hope ed altre case bancarie principali di Europa trattano un prestito, non si curano nè punto nè poco di sapere se queste rendite possano essere indirettamente tassate nelle eredità. Essi guardano se il contratto loro conviene, e poi le rendite, una volta fatto l'imprestito, girano di mano in mano fino a tanto che vanno a rinchiudersi nelle casse di un banchiere o di un ricco proprietario.

Io credo che il signor presidente del Consiglio sarà d'accordo con me nel dire che non sarà mai un'imposta sulle successioni che possa pregiudicare le rendite del debito pubblico.

L'onorevole relatore ha detto, se non vado errato, che, regnante Luigi Filippo, le rendite del debito pubblico erano ad altissimo prezzo, e che quindi ha potuto colpirlle...

PALLIERI, relatore. Anzi non le ha colpite, e ho detto che una delle cause della sua rovina è stata quella di non avere ascoltata la voce della Francia e non avere colpite le cedole quando erano al 120 e più per cento.

VALERIO. Veramente io aveva capito così, ma trovava siffatto argomento tanto favorevole alla mia tesi, che temeva di non aver compreso bene, cosicchè devo ringraziare l'onorevole relatore di avermelo ripetuto. Ora, io dico, se noi commettiamo lo stesso fallo, le nostre istituzioni vanno incontro agli stessi pericoli. Se noi non cediamo sotto questo rapporto all'opinione pubblica, la quale è in pari tempo l'espressione della giustizia, se noi facciamo un'eccezione per questi valori, mentre colpiamo ogni altro genere di valori, mentre abbiamo colpito perfino i debiti, se lo ricordi la Camera, mentre abbiamo colpito la miseria, colpito un valore che non esiste, le nostre istituzioni, dico, vanno incontro agli stessi pericoli.

È evidente che Luigi Filippo è caduto per avere spinto troppo il paese alla tristissima passione dell'agiotaggio, per avere carezzato troppo gli interessi materiali, e lasciato inascoltati, anzi soffocati i sentimenti generosi della Francia. Egli è certissimo che l'aver lasciate sempre privilegiate le

rendite del debito pubblico, ha potuto contribuire grandemente alla sua rovina, e questo esempio deve metterci bene in guardia, acciocchè le istituzioni nostre costituzionali non abbiano a soffrire davanti alla pubblica opinione la stessa iattura. Giacchè, l'ho detto altra volta, e lo ripeto, quando il paese vedrà che si colpisce il povero, che si colpisce, più che il povero, il debito, e non si colpiscono coloro che hanno nelle loro casse delle somme ingenti impiegate nelle rendite del debito pubblico, lo sfavore avrebbe necessariamente a ricadere sulle libere nostre istituzioni e su quelli che hanno sancito questa legge.

Non aggiungerò altre parole a queste. Ci pensi la Camera seriamente. L'onorevole relatore ha detto che il sentimento del paese è favorevole a questa legge; io per mia parte nol credo, stimo anzi che il paese sia ad essa sfavorevole, e che le diventerà sfavorevolissimo ove si mantenga questa eccezione che più previdente il signor ministro aveva nella sua proposta di legge creduto di non poter ammettere.

PALLIERI, relatore. Chiedo la parola per un fatto personale.

Ho detto che i legislatori non debbono trattare queste questioni accademicamente, ma sebbene scioglierle nel modo voluto dalle esigenze dei tempi. Quindi ho dimostrato con un esempio tratto dalla Francia, che mentre la questione di cui si parla fu decisa con savissimo consiglio dai legislatori repubblicani nell'anno VII, nel senso ora proposto dalla Commissione, mutate poi affatto le circostanze sotto il Governo di Luigi Filippo, quando ei doveva prendere un partito diametralmente opposto, quel re sfortunato affrettò la sua rovina coll'appigliarsi ad una soluzione che era divenuta contraria all'interesse della nazione. Io adduceva quest'esempio per dimostrare che più di tutto dobbiamo prendere in considerazione i tempi che corrono e l'avvenire che ci sta dinanzi. Ecco quello che ho detto.

DEPRETIS. Nelle nostre condizioni finanziarie noi non possiamo prevedere il tempo in cui sarà possibile mettere in attività nel nostro paese una tassa unica sulla rendita, massimamente pensando che uomini assai influenti si mostrano avversi a questo sistema di tassare gli averi dei cittadini, e credono queste tasse o poco fruttifere all'erario o di impossibile esecuzione pratica, noi possiamo temere che se non giungono nuove condizioni, questo sistema non potrà attiversarsi.

Tuttavia, anche nelle condizioni attuali, noi non possiamo negare che anche colla molteplicità delle tasse che noi abbiamo, dobbiamo tendere a ripartire le imposte in proporzione della rendita dei cittadini; che questo si faccia col sistema dell'imposta sulla rendita, o con un altro, poco importa.

In questo siamo quindi d'accordo, questo dipende dalla massima economica sancita dallo Statuto, che bisogna ripartire le imposte in modo tale che tutti i valori sociali vi siano soggetti, che tutte le rendite dei cittadini debbano sopportare la loro parte degli oneri dello Stato.

Non è che in conseguenza di questa disposizione dello Statuto che si sostiene il principio che si possono tassare anche le rendite del debito pubblico.

Senza questa disposizione, che è di diritto nuovissimo per noi, non si potrebbe sicuramente deviare dalla norma sancita nel 1819.

Ma lasciamo in disparte per un momento la questione di diritto. Si tratta di vedere in che modo si possano colpire.

A me pare che nella condizione attuale della nostra legislazione il modo più conveniente di colpire le rendite dello

Stato è veramente la tassa di successione, perchè qualunque altra tassa si voglia immaginare per colpirle, è certissimo che produrrà degli sconceri economici infinitamente più gravi, mentre questa tassa non dirò che non ne produrrà nessuno, ma saranno di nessuna importanza.

Questo si potrebbe provare all'evidenza, ma credo che sia tanto chiaro che non occorra farlo. Quando si applichi dunque alle rendite dello Stato la tassa di successione, io credo, come il signor ministro, che il corso di esse non verrà punto variato.

Non nego che potrà aver luogo qualche frode nell'applicazione della tassa, ma non bisogna poi impicciolire tanto, come si fa dalla Commissione, il lucro che deriverà alle finanze tassando le rendite del debito pubblico.

Prima di tutto lo Stato ha dei debiti che non sono che nominativi, abbiamo quindi una quantità di rendite considerevoli che noi possiamo tassare in caso di successione.

Quelle del 1819 non possono nemmeno diventare rendite al portatore, dunque non possono essere sottratte alla tassa.

In questi casi il vantaggio dello Stato è certo. Poi negli altri casi abbiamo tutte le successioni nelle quali si fa inventario. In questi casi non c'è dubbio che la tassa verrà a colpire le rendite.

Abbiamo, come osservava ottimamente l'onorevole Valerio, tutte le rendite che si accumulano nelle mani dei banchieri e dei commercianti.

Quando si apre la successione di un commerciante, io credo che il fisco non trascura di accertare l'asse sul quale deve cadere la tassa col mezzo dei libri di commercio.

Sicuramente questi valori non possono essere senza mala fede dimenticati. Ecco dunque che una gran parte di questi valori verranno ancora scoperti e colpiti. E noti la Camera che, per la loro natura, specialmente le rendite al portatore, come quelle le quali hanno il pregio di essere facilmente negoziabili e facilmente realizzabili in danaro, ed è questo il loro pregio principale, come lo è dei biglietti di Banca, sebbene si spandano anche nelle mani di tutti i cittadini, tendono specialmente ad accumularsi nelle mani dei commercianti.

Ora, siccome i commercianti hanno per legge l'obbligo di tenere i loro registri con certe forme, è certo che il fisco potrà trovare una quantità considerevole di questi valori sui quali far cadere la tassa.

Nella condizione in cui si trovano le finanze, io credo che non possiamo trascurare questi valori, e se vogliamo obbedire all'articolo dello Statuto, che vuole che l'imposta sia ripartita in proporzione degli averi, dobbiamo egualmente colpire le cedole.

Io non so poi come si possa lasciare invulnerata la questione di diritto, quando, dopo tutti i precedenti che furono invocati dall'onorevole Lanza, la Camera col fatto verrà a lasciare esenti di tassa le rendite dello Stato ancora una volta; non si farà che aggiungere un nuovo agli altri precedenti che vi sono nella nostra legislazione per sempre più rendere difficile quella tassazione delle rendite dello Stato che è altamente reclamata e pienamente conforme alla giustizia. Non potendosi in questa legge lasciare invulnerata la disposizione della legge del 1819, bisogna risolvere la questione che potrebbe essere dubbia se si trattasse di colpire con una tassa speciale le rendite dello Stato; ma quando si colpisce l'universalità dei valori, quando colle rendite dello Stato si colpiscono tutti i patrimoni, non detratti i debiti, io dico, in questo caso: come si può sostenere che le rendite dello Stato

debbano lasciarsi immuni? Io credo che non si possa per niun titolo sostenere una simile tesi.

Credo dunque d'aver dimostrato che il prodotto della tassa sarà di una certa importanza per le finanze, e ripeto che non faremo che un atto di giustizia nel tassarle quando, come ha ammesso lo stesso onorevole Pallieri, abbiamo ancora nella nostra legislazione finanziaria il complesso delle tasse le quali tornano a danno della miseria.

In questo stato di cose possiamo noi lasciare intatto un ramo intero della pubblica ricchezza, senza colpirlo di una tassa moderatissima, che non sarà sensibilmente sentita dai contribuenti, che non influirà sul valore di queste rendite stesse? Io credo che sarebbe ledere troppo gravemente il principio di giustizia sancito dallo Statuto.

L'onorevole Lanza dice: « la nostra legislazione ha interpretato costantemente in questo senso la legge del 1819. » Ma noi possiamo dire che anche dopo cinque o sei anni di vita costituzionale siamo ancora lontani dall'aver soddisfatto a tutte le esigenze civili che dovrebbero essere la conseguenza dello Statuto.

Se andiamo cercando tutte le cattive massime che si sono confermate nelle nostre leggi nuove, noi ne potremo fare una buona raccolta. Non è possibile, nelle condizioni normali di un popolo, il cancellare dai Codici gli abusi legislativi tutto ad un tratto; essi si cancellano di mano in mano colla discussione, sia nel Parlamento che per mezzo della stampa, si solleva l'opinione pubblica all'altezza della scienza, della verità, e si fanno ricevere le mutazioni come adattate ai tempi e giuste e utili e convenienti. Per conseguenza quest'argomento, sebbene a prima vista fondato, non ha alcun peso.

D'altra parte abbiamo precedenti legislativi i quali lo distruggono interamente. Nello Stato vi erano privilegi che alcune provincie avevano comprato con danaro, voglio dire quelli dell'esenzione da alcune imposte; ciò non ostante la legge, applicando il principio scritto nello Statuto, ha detto che dovevano cessare, e così fu fatto.

Alla citazione fatta dal deputato Pallieri risponderò con un adagio che viene applicato in tutti i luoghi e in tutti i tempi: « i privilegi non hanno mai giovato alla prosperità di alcuno Stato, » e questa esenzione delle rendite dello Stato è un vero privilegio.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non è mio intendimento di rientrare nella questione di merito. La discussione che ebbe luogo potè bensì illuminarmi, ma non mutare l'opinione che ho già manifestata alla Camera. Debbo tuttavia far osservare che, se veramente si dovesse decidere in modo assoluto la questione di diritto, essa non è abbastanza discussa.

L'onorevole deputato Valerio, con parole molto per me lusinghiere, alle quali sicuramente non mi ha molto avvezzato, disse che la questione di diritto gli sembra in gran parte risolta, perchè il Governo aveva fatto questa proposta. Certamente il ministro delle finanze non avrebbe presentato alla Camera una disposizione siffatta, se l'avesse stimata contraria al diritto, ed in ciò egli ha perfettamente ragione.

Ma il ministro non ha nascosto che la questione era molto grave, sulla quale persone di grande autorità professavano diversa opinione. Ed invero sono in obbligo di dichiarare che i consultori della Corona, quelli ai quali il ministro si rivolse, in maggioranza si pronunziarono in senso contrario al progetto del Governo. Come però il ministro aveva una convinzione profonda, come questa convinzione era appoggiata non soltanto sopra un sentimento, ma sopra studi da lui fatti,

egli non si rimosse per questa gravissima autorità del Consiglio di Stato.

Nullameno però, ancorchè la sua opinione rimanga ferma, egli non può disconoscere essere questa una questione molto grave, molto spinosa, sulla quale uomini abitualmente disposti a tutelare l'interesse delle finanze, e a far prevalere i principii dell'equità ed i principii della moralità nelle distribuzioni delle imposte, pensano in senso diverso.

Quindi mi parrebbe che, se la Camera fosse per dare un voto contrario veramente sul merito, non soltanto sulla questione di opportunità, come era stata collocata dalla Commissione, si dovrebbe esaminare e discutere più profondamente la questione di diritto.

Ciò detto, io mi limiterò a rispondere poche parole alla parte personale dei discorsi degli onorevoli preopinanti.

L'onorevole deputato Mellana disse: come mai il ministro delle finanze, che ha avuto il coraggio di contrastare contro una parte sì grande della Camera per far prevalere l'articolo terzo di questa legge, ora se lo sente venir meno per sostenere una disposizione da lui presentata, la giustizia della quale egli ora non contesta? Come mai, se ha avuto forza bastevole per ottenere che quell'articolo terzo fosse votato, ora dubita della sua forza per far adottare quest'articolo?

Mi permetta l'onorevole deputato Mellana che io gli dica che delle proprie forze ciascuno è solo giudice. Io ho creduto di poter fare ottenere l'approvazione dell'articolo 3; ora penso che le mie forze non sarebbero sufficienti per vincere la disposizione contenuta in quest'articolo 68.

Io sono convintissimo della giustizia di tale disposizione; farei quanto sta in me per farla prevalere; ma, lo ripeto, sono fermamente convinto che le mie forze non basterebbero a farla adottare.

Ora, siccome ritengo che questa legge è il complemento necessario, indispensabile del nostro sistema finanziario, che se questa legge o per un motivo, o per un altro non potesse venire sancita, se dovesse rimandarsi ad epoca indeterminata, ne nascerebbero conseguenze funestissime per le nostre finanze; che infine ove non fosse adottata questa legge sarebbe il sistema finanziario rovesciato da capo a fondo; io credo perciò essere migliore consiglio il non mettere a pericolo l'adozione di essa per far trionfare immediatamente un principio il quale, quantunque da me reputato giusto, non ha poi tanta importanza da dovere al medesimo sacrificare ogni altra cosa.

Ecco la mia opinione. Io mi sottopongo del resto al giudizio della Camera. Debbo però dichiarare che come ministro delle finanze io considero questa legge come un'assoluta necessità, e il giorno in cui dovessi rinunciare a vederla adottata, dovrei pur rinunciare all'onore di reggere le finanze dello Stato. Perocchè, o signori, il sostenere questo carico con bilanci in continua deficienza è una tal posizione nella quale è impossibile durare a lungo; ed un uomo che si rispetti talquanto, che abbia a cuore gl'interessi del paese, deve rinunziarvi onde lasciare che altri vengano a sciogliere l'arduo problema, che è divenuto suprema importanza dopo sei anni di pace. Un uomo che faccia stima di sè, in tal condizione di cose, deve lasciare che altri uomini vengano a cercare altri mezzi di ristorare la finanza, giacchè non è detto che non ci sia che un sol mezzo, quello proposto da questo o da quell'altro ministro. Quando uno, dopo aver fatto quanto ha potuto, non ci riuscì, egli non ha più la scelta, deve fare in modo che altri vengano a tentare altri sistemi, altri mezzi per sciogliere il duro problema. (Sensazione)

Dunque io rinnovo la mia protesta: sono fermo in questo

principio; farò quanto potrò perchè sia adottato, ma se non ci riuscirò, allora benedirò la Camera del voto dato, perchè certamente mi avrà esonerato da un peso sotto al quale un giorno o l'altro dovrò pure soccombere. (Si parla vivamente)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Valerio, il quale consiste nella soppressione delle parole: « rendite sul debito pubblico dello Stato. »

(La Camera rigetta.)

Metto ora ai voti l'articolo, il quale sarebbe così concepito:

* « Art. 66. Sono esenti dalla tassa:

« 1° Le successioni in linea ascendente o discendente il cui valore complessivo non ecceda lire mille;

« 2° Le rendite sul debito pubblico dello Stato;

« 3° I lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore. »

(La Camera approva.)

* « Art. 67. I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l'erede od il legatario non preferisca di farne l'abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell'atto della consegna. »

BOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Botta ha facoltà di parlare.

BOTTA. Ho chiesto la parola per pregare la Camera di volere, a riguardo dei crediti litigiosi, adottare la disposizione già accettata all'articolo 34, nel quale si sospende la tassa proporzionale per certe attività sino a che si verifichi o si renda noto l'avvenimento dal quale essi dipendono.

Secondo la disposizione, che propongono d'accordo e Ministero e Commissione, si dovrebbe pagare immediatamente la tassa anche per i crediti litigiosi. Ma la Camera sa che le liti nei patrimoni si assomigliano ai morbi nei corpi; con questa differenza che nelle disposizioni fisiche, o si muore, o si guarisce, mentre invece nelle liti è un affare finito quando si perde, e si resta morto talvolta anche quando si vince.

Io credo poco consentaneo alla giustizia che per queste attività così incerte, l'erede debba immediatamente pagare la tassa di successione, poichè si troverà molte volte nella dolorosissima condizione di dover cedere quella speranza di trarre qualche cosa col risultato favorevole della lite. E maggiormente sono indotto a proporre che sia sospeso il pagamento immediato della tassa pei crediti litigiosi, dalla considerazione che occorre, non di rado, che tutta l'eredità consiste in crediti di tal natura, e che questa eredità, composta tutta di liti, sia devoluta ad un povero il quale potrà bensì, mediante la benefica istituzione, difendersi colla gratuita clientela, ma non potrà trovare i danari per pagare la tassa.

Per conseguenza io prego la Camera perchè voglia, per i crediti litigiosi, adottare la disposizione già sancita coll'articolo 34 per l'attività d'incerto risultato.

PALLIERI, relatore. Io dirò prima di tutto, riguardo all'articolo 67, che esso è la riproduzione dell'articolo 5 della legge 17 giugno 1851, il quale non diede luogo ad alcuna osservazione in contrario, nemmeno per parte dell'onorevole Botta, che all'epoca della discussione di quella legge pur sedeva in questo recinto. Ora egli vorrebbe che si ammettesse una disposizione simile a quella che si è, per rispetto alla tassa d'insinuazione, approvata nell'articolo 34 del presente progetto. Ma ciò non si potrebbe fare in alcun modo, essendo ivi si tratta della condizione sospensiva, per la quale si è stabilito che la tassa non sia dovuta fuorchè all'evenienza

della condizione medesima. Che se l'onorevole Botta vuol trovare qualche somiglianza fra l'attuale caso e le condizioni, potrà più facilmente ravvisarla nelle condizioni risolutive; ma per queste la tassa si deve pagare immediatamente, e di poi, venendo ad avverarsi, nulla più si restituisce, come invece si propone di fare in quest'articolo 67. (*Conversazioni particolari*)

Dove poi questo articolo potesse sembrare alquanto rigoroso, ben vede la Camera che ciò è conseguenza della natura delle cose; imperciocchè, se si stabilisce che i crediti litigiosi non sono sottoposti alla tassa nel termine fissato per gli oggetti, ne potrà di leggieri derivare che si cercherà il modo di farli diventare tali, quand'anche non lo sieno; nè sarà maleagevole trovar il debitore che contesti la somma da lui dovuta, semprechè ne sia pregato dal suo creditore. Ond'è che in tal modo si adotterebbe una disposizione che facilmente si presterebbe alle frodi. Il perchè io credo che, anche attualmente, come or son tre anni, la Camera accetterà questo articolo nei termini in cui abbiamo avuto l'onore di proporglielo.

BOTTA. Per quanto mi sia riuscito comprendere, le osservazioni fatte dall'onorevole relatore in mezzo al rumore che si fa nella Camera, dirò che sin da principio io aveva escluso dal mio emendamento i crediti di dubbia esigibilità. Ho detto che vorrei si sospendesse il pagamento della tassa pei crediti meramente litigiosi, per quelli, cioè, su cui vi è lite vertente. Se la persona, della cui eredità si tratta, muore senza lite vertente, quand'anche lasci ragioni litigiose, non è mia intenzione di far sospendere per esse il pagamento. Io mi son limitato, e se non mi sono bene espresso lo ripeto ora, a chiedere che pei crediti, pei quali vi è lite vertente, e questa lite è già stata avviata dalla persona della cui eredità si tratta, sia sospeso il pagamento della tassa di successione, sino a che si conosca l'esito della lite. Qui nulla vi può essere a pregiudizio dell'erario. Ripeto che sono principalmente mosso a fare quest'istanza, perchè la pratica mi ha insegnato qual sia la posizione di un cittadino povero, che eredita ragioni contrastate; senza la pubblica clientela sarebbe miseramente costretto a rinunziarvi. Domando alla Camera, domando al signor relatore, dove andranno i poveri a prendere i denari per anticipare la tassa di successione. Non avrà il povero alcun mezzo di ciò fare; quindi insisto perchè si introduca in quest'articolo una disposizione conforme a quella da me avanti citata.

PALLIERI, relatore. La Commissione non può ammettere la proposta dell'onorevole Botta. Tutto l'inconveniente che potrà soffrire l'eredità sarà quello di fare anticipazione di un denaro che gli sarà restituito tostochè sarà emanata una sentenza definitiva che annulli o riduca il suo credito.

Ciò che farebbe maggior difficoltà all'onorevole Botta sarebbe l'imbarazzo dell'eredità per trovar modo di soddisfare alla tassa di successione. Ma se l'eredità dovesse immediatamente pagare la tassa di successione, egli è certo che potrebbe talvolta versare in gravissime angustie; siccome però si propone di stabilire che abbia uno spazio di sei mesi per effettuare il pagamento, chi raccoglie una successione in cui vi sono crediti, non troverà sicuramente difficile, quand'anche quella non contenesse altri oggetti, e fosse egli privo di ogni sostanza, il che avverrà raramente, di farsi anticipare la tassa; sì adunque perchè non è grave la difficoltà messa innanzi dall'onorevole Botta, sì perchè si aprirebbe un adito alle frodi, e sì, infine, perchè con questo stesso articolo si riserva il diritto all'eredità di essere rimborsato d'ogni somma che avrà pagata per crediti che siano poscia giudizial-

mente annullati, la Commissione persiste nei termini in cui ha formulato il suo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo della Commissione. (È approvato.)

L'aggiunta del deputato Botta sarebbe così concepita:

« Pei crediti sopra i quali vertono liti la tassa sarà pagata quando saranno decise. »

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

« Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'eredità. »

ARNULFO. Domando la parola per un'aggiunta.

Io ho votato l'esenzione di cui all'articolo 66, conseguente a quanto in altre circostanze ebbi a sostenere in questo e in altro recinto; ma l'esenzione potrebbe avere delle conseguenze pregiudizievoli all'erario, potrebbe essere di grave imbarazzo per gli agenti demaniali tuttavolta che non si ripeta la disposizione adottata nella legge del giugno 1851, non si rendesse cioè obbligatoria la consegna da farsi delle eredità esenti dalla tassa. Si faccia gratuitamente dall'insinuatore, in carta libera, ma si faccia, poichè in caso contrario gli agenti demaniali non avranno norma per sapere che una eredità non si consegnò perchè esente o perchè si volle frodare la tassa; non avranno modo di indagare se le eredità considerate esenti da tassa dagli eredi sieno realmente inferiori alle lire mille, o le eccedano. In una parola gli stessi motivi pei quali nella legge del 1851 si è resa obbligatoria la consegna, concorrono in oggi, poichè non vi è altra differenza tranne che allora si dichiararono esenti le eredità di lire due mila, ora si dichiarano soltanto esenti le eredità di lire mille.

Io non mi diffonderò ulteriormente per ciò dimostrare, perchè non ho che ad invocare quel precedente voto del Parlamento in caso identico. L'aggiunta che propongo è così concepita:

« La consegna delle successioni inferiori alle lire mille di cui all'articolo 66 sarà fatta in carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa. »

PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

È questa una conseguenza inevitabile della esenzione testè sancita dalla Camera.

Voci. È vero! è vero!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 68 con questa aggiunta proposta dal deputato Arnulfo.

(È approvato.)

La Commissione propone ora l'articolo 69 redatto nei seguenti termini:

« Art. 69. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'eredità anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.

« La tassa pei legati, abbenchè consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario.

« L'eredità beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.

« I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.

« La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto. »

(È approvato.)

« Art. 70. La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall'apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l'eredità è morta nello Stato.

« La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se morta in qualunque altra parte dell'Europa.

« La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d'Europa.

« Il pagamento però della tassa pei lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio, se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti. »

VALERIO. Io ho domandato la parola per proporre una modificazione a questo articolo. A parer mio è impossibile che la consegna possa farsi entro quattro mesi per tutti i negozianti i quali hanno affari al di là dell'Oceano, per quelli specialmente i quali hanno affari coll'Australia e coll'Egitto. Per gli armatori che hanno bastimenti in commissioni, per tutta questa serie di negozianti è impossibile fare la consegna entro quattro mesi.

Poniamo un caso. Un negoziante dello Stato che faccia acquisti di cotone da una casa della Nuova Orléans, tiene aperto con esso, e con un'altra casa che guarentisce il di lui credito, un conto corrente. Dopo la morte di questo commerciante, prima che si possa ottenere una copia del conto corrente, regolato coll'una e coll'altra casa, è ben evidente che sono necessari molti mesi. Questo spazio di quattro mesi vuol adunque essere prolungato se non si vuole che vi sia una falsa dichiarazione, la quale sicuramente è sempre a danno delle finanze.

Io credo quindi di fare una proposta, tutrice della buona fede e profittevole all'erario, dimandando (e lascerò fissare il tempo al signor ministro) che si allarghi l'epoca delle consegne per questi negozianti che hanno commercio oltremarino.

PALLIERI, relatore. Quest'articolo non è che la testuale ripetizione dell'articolo 8 della legge del 17 giugno 1851, dal quale non ho mai udito che sia nato alcun inconveniente, e diffatti non credo che possa nascerne alcuno. Se il negoziante che muore nello Stato (tale è l'ipotesi del deputato Valerio) lasciasse una successione della quale si dovessero consegnare anche i beni esistenti, per esempio, oltre l'Atlantico, od in qualunque altro lontano paese, sarebbe giustissima l'osservazione fatta dall'onorevole Valerio; ma l'articolo 64 dice: « per tutte le trasmissioni di proprietà di usufrutto, o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano, ecc. »

On'dè che dalla eredità non si hanno a consegnare che i beni esistenti nello Stato.

Ora pei beni esistenti nello Stato e che appartenevano ad uno che è morto nello Stato, la Commissione opina che possano bastare quattro mesi, e che quindi non sia il caso di modificare l'articolo 70.

VALERIO. L'onorevole signor relatore ha detto che egli non ha mai udito che sia successo alcun inconveniente pel passato. Ciò è chiaro. Necessariamente le consegne, che sono state fatte in casi identici, debbono essere false, e certamente il fisco non si sarà lamentato, perchè non avrà avuto il mezzo di verificarle, e chi le faceva era in diritto di fare delle con-

segne evidentemente false, perchè la legge non gli concedeva il tempo di verificare il suo reale stato di fortuna. L'onorevole signor relatore ha creduto che io alludessi ad un caso di un negoziante il quale avesse dei possedimenti al di là dell'Atlantico. Io non accennava nè punto nè poco a questo caso; accennava bensì a quello d'un negoziante il quale dà, per esempio, ad una casa dell'Australia la commissione d'una grande quantità di lane, per la qual compra offre un credito su di una Banca; un caso identico ho accennato per la compra di cotone alla Nuova Orléans, casi identici si presentano spesso per la compra di grano nel mar Nero, o nell'Egitto, ed anche in America. Evidentemente se uno di questi negozianti muore, dovendosi dar conto della sua eredità, non si può dire che cosa posseda, che valore abbiano quelle lane, quei cotone, quei grani, se siano stati comperati per suo conto.

Lo stesso si dica per gli armatori i quali hanno armato un bastimento e l'hanno spedito in quei paesi, e non sanno se le vendite siano state fatte con guadagno o con perdita, se quel bastimento abbia ancora il valore che aveva quando è partito, o se vi abbia scapitato. Io ripeto dunque che l'allargare questo limite di tempo per tutti i negozianti che hanno un commercio al di là dell'Atlantico è a beneficio della buona fede, e per conseguenza a beneficio del fisco. Se la Commissione l'accetta, io faccio questa proposta, del resto non ci metto alcun impegno.

BOTTA. Osservo che l'articolo 64 della legge che discutiamo stabilisce la tassa per tutte le trasmissioni di proprietà di usufrutto, o di uso di beni mobili ed immobili esistenti nello Stato.

Questa disposizione cotanto esplicita esclude ogni attività posta fuori dello Stato. Credo vi siano decisioni sulla materia del magistrato della Camera dei conti.

Quindi mi pare che la Camera possa votare l'articolo tale quale, senza temere le conseguenze accennate dall'onorevole deputato Valerio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole deputato Cadorna C.

CADORNA C. Farò osservare che questa questione si collega intimamente con quella che era stata mossa dall'onorevole deputato Zirio, la quale tende a fissare qual è l'ente su cui deve cadere la tassa allorquando si tratta di successioni di commercianti. La questione è se la tassa si debba stabilire sul fondo di negozio, o sugli oggetti speciali. Finchè non sia decisa questa questione, potranno aver ragione tutte le parti che sostengono partiti diversi, perchè ciascuno ha sopra questa questione la propria opinione.

Ora è evidente che, secondochè si prenderà per base la tassazione dei fondi di negozio, ovvero l'altro sistema, si potranno avere nei libri stessi del commerciante le basi della tassazione.

Ora la questione fatta dall'onorevole deputato Valerio verrebbe, per dir così, a decidere il sistema, che si deve adottare a questo riguardo.

Quindi io credo che la questione, riguardo al tempo, non potrebbe attualmente essere decisa definitivamente, finchè la Camera non si sia pronunziata sopra l'altro. Domanderei pertanto che fosse quanto meno sospesa la decisione di questa questione fino a che sia decisa l'altra, dalla quale questa deve dipendere.

VALERIO. Io acconsento alla proposta dell'onorevole deputato Cadorna.

PALLIERI, relatore. Credo di dover fare una osservazione intorno a quanto testè fu detto dall'onorevole deputato

Botta sull'articolo 64, che fu già approvato senza discussione. Egli cercava di dare una interpretazione che sarebbe ora fuor di luogo il dire se sia conforme o contraria al vero significato dell'articolo 64; ma quelle sue parole pronunciate così in questo momento potrebbero forse avere un'autorità che non possiamo ammettere.

Noi abbiamo conservato le parole stesse della legge che è presentemente in vigore. Una delle questioni cui essa ha dato luogo si è quella di vedere precisamente se certi crediti debbono intendersi o no sottoposti alla tassa di successione; e per decidere questa questione bisogna prima sciogliere l'altra, se i medesimi s'intendano esistenti o no nello Stato.

Io non voglio pregiudicare per nulla questa questione; voglio lasciare le cose come sono, e per ciò appunto, ora che più non possiamo ritornare sull'articolo 64, protesto contro qualunque interpretazione che creda potervi attribuire l'onorevole Botta.

DELLA MOTTA. Sebbene l'articolo di cui si tratta sia la riproduzione della legge antecedente, sembra però a me che per le variazioni essenziali che si sono introdotte nella valutazione degli oggetti tassabili, e per il desiderio che credo generale nella Camera, di minorare la durezza della esazione, si potrebbe procurare d'introdurre qualche facilità nei pagamenti di questa tassa.

Certamente la tassa, come è calcolata sul valore venale, senza detrazione dei debiti, cresce in molti casi, e resta molto più difficile a pagarsi dal debitore. Questo inconveniente non si verificherà soltanto nei casi in cui le tasse sono gravi, perchè colpiscono pingui eredità; ma si verificherà pure nelle eredità minori, dacchè se minore sarà l'eredità, minori saranno pure i mezzi di cui potrà disporre l'erede.

D'altronde abbiamo stabilite delle tasse sulle quali già si disputa se veramente non si debbano riguardare in parte come tasse che colpiscono i capitali. Ora io credo che a fare scomparire in parte quest'indole di tassa sul capitale potrebbe contribuire lo stabilire un mezzo di pagamento diverso da quello usato per lo passato; e questo mezzo consisterebbe nel prolungare alquanto la mora del pagamento, ed anche nel frazionarlo.

D'altronde, anche dagli economisti francesi è riconosciuto nella legge del loro paese l'inconveniente di far pagare immediatamente questa tassa.

E qualora se ne differisse lo sborso non si avrebbe che un ritardo nella esazione nei primi tempi, ed in seguito si seguirebbe il sistema usato per tutte le contribuzioni dirette, che si esigono per duodicesimi, come abbiamo veduto che anche nella legge per i prestiti si è usato di ripartire in duodicesimi.

Io non tratterò maggiormente la Camera perchè l'ora è tarda, ma potrei citare l'opinione di un egregio ministro di finanze di Francia, distinto economista, il quale appunto dice che uno dei gravi inconvenienti di questa tassa sulle mutazioni si è quando si esige il pagamento in termine tale che non si dà all'erede il tempo di poterlo fare coi redditi dell'eredità. Se noi non vogliamo prolungare la mora di tanto, almeno si può prolungare in modo che l'erede possa vendere o mobili od altre cose ereditate più facilmente venderele, approfittando anche in parte delle rendite per pagare la tassa senza essere obbligato a far vendite onerose.

Io propongo una massima la quale sarebbe raccomandata e dalla economia politica ed anche dalla natura stessa di que-

sta legge la quale porta una gravanza maggiore e può succedere che si abbiano a pagare cospicue somme composte di parecchie migliaia di lire e che l'erede le debba pagare fra breve termine. Questa massima non la formulo: ma, ove fosse accettata dalla Camera, pregherei di volerla rinviare alla Commissione, perchè studii e proponga una opportuna redazione. La mia proposta di massima si è il prolungamento di mora e frazionamento di pagamento.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Le considerazioni con cui l'onorevole Della Motta ha appoggiata la proposta di allargare la mora concessa in questo articolo, non mancano certamente di peso, tuttavolta io non posso ammettere per gli inconvenienti assai gravi che ne deriverebbero. Evidentemente l'agente fiscale non può agire se non dopo scaduta la mora; e quanto maggiore è il tempo che deve trascorrere fra l'apertura della eredità e quello in cui la tassa si paga, e quello in cui l'azione del fisco incomincia, altrettanto crescono le difficoltà per constatare l'infedeltà e gli errori commessi nella consegna.

In secondo luogo faccio avvertito l'onorevole preopinante che pur troppo i bisogni del fisco non sono futuri, sono presenti ed urgenti; e che, ove si adottasse la sua proposta rispetto all'anno venturo, la nuova tassa invece di procurare un beneficio alle finanze, le farebbe soggiacere ad una nuova perdita.

Aggiungo che sebbene la legge attuale abbia per fine di aumentare la tassa, non la porta però a un limite che (salvo per le successioni fra parenti lontanissimi) non si possa pagare colla rendita di un anno.

Nei casi più numerosi, che sono quelli relativi alle successioni dirette, la tassa è solamente dell'uno per cento. Si supponga che i debiti ammontino al quarto, proporzione certamente eccessiva, poichè lo stesso onorevole Arnulfo non l'ha calcolata che al quinto, o al sesto, ma supponiamolo al quarto, ne verrà l'uno e un quarto: ora mettendo che la consegna si faccia con tutto rigore, cosa quasi impossibile, dacchè si transige sempre un poco colla propria coscienza, sarà la rendita di un trimestre. Ora la legge dà all'erede un semestre di tempo per pagare; e la legge non gli chiede che il sacrificio di un trimestre di rendita. In questo frattempo potrà scadere un semestre d'interesse se la eredità consiste in crediti; se consiste in immobili potrà giungere il tempo del primo o del secondo raccolto; se i beni sono affittati potrà scadere il fitto. Così è quasi certo che l'erede potrà percepire una parte delle rendite che ha ereditate.

Finalmente farò osservare all'onorevole deputato Della Motta che se accadranno casi eccezionali in cui l'erede si trovi in circostanze difficili, per cui l'immediato pagamento potesse recargli danni ed incagli, otterrà sempre una proroga.

Io credo che nell'attuale legislazione, quando un individuo ricorre all'amministrazione con ricorso fondato sopra motivi plausibili per ottenere una dilazione, sia ben difficile che non l'ottenga, poichè il concederla in simili circostanze è massima costante dell'amministrazione.

Se ciò accade ora, accadrà *a fortiori* quando la tassa sarà alquanto grave. Perciò credo che nei casi ordinari, nella massima parte dei casi, la disposizione dell'onorevole deputato Della Motta non sia necessaria per l'erede, ed arrechi inconvenienti alle finanze, mentre dall'altra parte nei casi eccezionali si provvede mediante quella latitudine che ha l'amministrazione di concedere more pel pagamento della tassa di successione. Quindi pregherei la Camera a non adottare la massima proposta dall'onorevole deputato Della Motta.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1854

DELLA MOTTA. La Camera sembrandomi stanca, domanderei licenza di poter rispondere domani.

Voci. Sì! sì! A domani!

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che l'appello nominale si farà domani alle ore 12 e mezzo.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN GIUDICE DI POLIZIA IN TORINO E GENOVA.

CAVALLINI, relatore. Depongo sul tavolo della Presidenza la relazione sul progetto di legge per l'istituzione di

un giudice nei tribunali di polizia di Torino e di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1605.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa di successione e di emolumento giudiziario.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge per la riforma della tassa sull'insinuazione, successione ed emolumento — Emendamento del deputato Della Motta all'articolo 70, oppugnato dal relatore Pallieri — Rigetto — Approvazione degli articoli dal 70 al 75 — Emendamento del ministro delle finanze all'articolo 76 — Osservazioni dei deputati Pallieri relatore ed Arnulfo — Rigetto — Obbiezioni del deputato Zivio, e risposta del ministro e del relatore — Opposizioni del deputato Robecchi all'aggiunta della Commissione, difesa dal deputato Astengo, e rigettata — Approvazione degli articoli dal 76 all'81 — Opposizione dei deputati Cavallini, Guglianetti, Mellana e Gastinelli all'aggiunta della Commissione all'articolo 82, e parole in difesa dei deputati Astengo e Pallieri relatore — Rigetto — Approvazione dell'articolo 82 — Opposizione dei deputati Robecchi e Guglianetti all'aggiunta della Commissione, difesa dal deputato Astengo — Rigetto — Osservazioni del ministro e dei deputati Mellana, Pallieri relatore, Robecchi, Arnulfo, Malan e Pernati sull'articolo 83 — Approvazione dell'articolo emendato — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per modificazioni al Codice penale, ed osservazioni relative — S'invia alla stessa Commissione — Relazione sul progetto di legge sul Codice di procedura civile — Approvazione della tariffa per le tasse di successione, dell'articolo 65, sospeso, e dei seguenti dall'84 al 104 — Proposizione sospensiva del deputato Botta sull'articolo 105 — Opposizione del relatore e dei deputati Arnulfo e Cadorna C. — Rigetto — Approvazione dell'articolo 105 — Proposizione del deputato Botta sull'articolo 106, rigettata — Approvazione degli articoli dal 106 al 115 — Osservazioni del ministro delle finanze e del relatore per l'aggiunta di un articolo — Approvazione degli articoli 100 e 101 della tariffa di emolumento — Proposizione del deputato Botta sull'articolo 102 — Opposizione del relatore — È respinta — Approvazione degli articoli 102 e 103 e del primo del progetto — Incidente sulla proposta dal deputato Mellana inviata ieri alla Commissione, relativa all'articolo 90 della tariffa d'insinuazione — Continua.

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Valvassori chiede un congedo di otto giorni.

(La Camera accorda.)

D'ARCAIS. Il comune di Sorso, provincia di Sassari, colla petizione 5458, letta ieri alla Camera, espone diversi aggravi provenienti dal modo di riscuotere le imposte.

Queste lagnanze si sono fatte anche da altri comuni dell'isola, per cui pare sarebbe conveniente provvedervi in qualche modo. Si tratta dell'esazione che è in corso, quindi stimo che l'urgenza sia dimostrata; epperò pregherei la Camera a voler stabilire che questa petizione sia riferita d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)